

<b>Direttiva (UE) 2019/1023</b>	<b>Norme di recepimento</b>	<b>Note</b>
<p style="text-align: center;"><b>Art 1</b></p> <p><b>Oggetto e ambito di applicazione</b></p> <p>1. La presente direttiva stabilisce norme in materia di:</p> <p>a) quadri di ristrutturazione preventiva per il debitore che versa in difficoltà finanziarie e per il quale sussiste una probabilità di insolvenza, al fine di impedire l'insolvenza e di garantire la sostenibilità economica del debitore;</p> <p>b) procedure che portano all'esdebitazione dai debiti contratti dall'imprenditore insolvente; e</p> <p>c) misure per aumentare l'efficienza delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione.</p> <p>2. La presente direttiva <b>non si applica</b> alle procedure di cui al paragrafo 1 riguardanti il debitore che è:</p> <p>a) un'impresa di assicurazione o di riassicurazione ai sensi dell'articolo 13, punti 1 e 4, della direttiva 2009/138/CE;</p> <p>b) un ente creditizio ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 575/2013;</p> <p>c) un'impresa di investimento o un organismo di investimento collettivo ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punti 2 e 7, del regolamento (UE) n. 575/2013;</p> <p>d) una controparte centrale ai sensi dell'articolo 2, punto 1, del regolamento (UE) n. 648/2012;</p> <p>e) un depositario centrale di titoli ai sensi dall'articolo 2, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 909/2014;</p>	<p><b>Art. 1. Ambito di applicazione</b></p> <p>1. Il presente codice disciplina le situazioni di crisi o insolvenza del debitore, sia esso consumatore o professionista, ovvero imprenditore che eserciti, anche non a fini di lucro, un'attività commerciale, artigiana o agricola, operando quale persona fisica, persona giuridica o altro ente collettivo, gruppo di imprese o società pubblica, con esclusione dello Stato e degli enti pubblici.</p> <p>2. Sono fatte salve le disposizioni delle leggi speciali in materia di:</p> <p>a) amministrazione straordinaria delle grandi imprese. Se la crisi o l'insolvenza di dette imprese non sono disciplinate in via esclusiva, restano applicabili anche le procedure ordinarie regolate dal presente codice;</p> <p>b) liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'articolo 293.</p> <p>3. Sono fatte salve le disposizioni delle leggi speciali in materia di crisi di impresa delle società pubbliche.</p> <p>[...]</p>	

<p>f) un altro ente finanziario o un'entità elencati all'articolo 1, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2014/59/UE;</p> <p>g) un ente pubblico ai sensi del diritto nazionale; e</p> <p>h) una persona fisica diversa da un imprenditore.</p> <p>3. Gli Stati membri <b>possono</b> escludere dall'ambito di applicazione della presente direttiva le procedure di cui al paragrafo 1 riguardanti debitori che sono entità finanziarie diverse da quelle di cui al paragrafo 2, che prestano servizi finanziari cui si applicano regimi speciali in virtù delle quali le autorità nazionali di vigilanza o di risoluzione sono investite di ampi poteri d'intervento paragonabili a quelli previsti nel diritto dell'Unione e nel diritto nazionale relativamente alle entità finanziarie di cui al paragrafo 2. Gli Stati membri comunicano tali disposizioni speciali alla Commissione tali disposizioni speciali.</p>	<p><b>Art. 65 Ambito di applicazione delle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento</b></p> <p>1. I debitori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) possono proporre soluzioni della crisi da sovraindebitamento secondo le norme del presente capo o del titolo V, capo IX.</p> <p>[...]</p> <p><b>Art. 74 – Proposta di concordato minore</b></p> <p>1. I debitori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), in stato di sovraindebitamento, <u>escluso il consumatore</u>, possono formulare ai creditori una proposta di concordato minore, quando consente di proseguire l'attività imprenditoriale o professionale.</p> <p>[...]</p> <p>Opzione non esercitata</p> <p><b>Art. 278. Oggetto e ambito di applicazione</b></p>	
---	--	--

<p>4. Gli Stati membri <b>possono</b> estendere l'applicazione delle procedure di cui al paragrafo 1, lettera b), alle persone fisiche insolventi che non sono imprenditori.</p> <p>Gli Stati membri <b>possono</b> limitare l'applicazione del paragrafo 1, lettera a), alle persone giuridiche.</p> <p>5. Gli Stati membri <b>possono</b> prevedere che i seguenti crediti siano esclusi o non siano interessati dai quadri di ristrutturazione preventiva di cui al paragrafo 1, lettera a):</p> <p>a) crediti esistenti e futuri di lavoratori o ex lavoratori;</p> <p>b) crediti alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità; oppure</p> <p>c) crediti derivanti da responsabilità extracontrattuale del debitore.</p> <p>6. Gli Stati membri <b>provvedono</b> affinché i quadri di ristrutturazione preventiva non incidano sui diritti pensionistici maturati dei lavoratori.</p>	<p>[...]</p> <p>3. Possono accedere all'esdebitazione, secondo le norme del presente capo, tutti i debitori di cui all'articolo 1, comma 1.</p> <p>[...]</p> <p>Opzione non esercitata</p> <p>a) Opzione non esercitata</p> <p>b) Opzione non esercitata</p> <p>c) Opzione non esercitata</p> <p><b>Art. 84- Finalità del concordato preventivo e tipologie di piano</b></p> <p>[...]</p> <p>7. I crediti assistiti dal privilegio di cui all'articolo 2751-bis, n. 1, del codice civile sono soddisfatti, nel concordato in continuità aziendale, nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione sul valore di liquidazione e sul valore eccedente il valore di liquidazione. <u>La proposta e il piano assicurano altresì il rispetto di quanto previsto dall'articolo 2116, primo comma, del codice civile.</u></p> <p>[...]</p>	
---	---	--

## **Art. 2**

### **Definizioni**

1. Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni:

1) «ristrutturazione»: misure che intendono ristrutturare le attività del debitore che includono la modifica della composizione, delle condizioni o della struttura delle attività e delle passività del debitore o di qualsiasi altra parte della struttura del capitale del debitore, quali la vendita di attività o parti dell'impresa, e, se previsto dal diritto nazionale, la vendita dell'impresa in regime di continuità aziendale, come pure eventuali cambiamenti operativi necessari, o una combinazione di questi elementi;

2) «parti interessate»: i creditori, compresi, se applicabile ai sensi del diritto nazionale, i lavoratori, o le classi di creditori, e, se applicabile ai sensi del diritto nazionale, i detentori di strumenti di capitale, sui cui rispettivi crediti o interessi incide direttamente il piano di ristrutturazione;

3) «detentore di strumenti di capitale»: una persona che detiene una partecipazione al capitale di un debitore o di un'impresa del debitore, compreso un azionista, nella misura in cui tale persona non sia un creditore;

4) «sospensione delle azioni esecutive individuali»: la sospensione temporanea, concessa da un'autorità giudiziaria o amministrativa o applicata per previsione per legge, del diritto di un creditore di far valere un credito nei confronti del debitore, e, se previsto dal diritto nazionale, nei confronti di un terzo garante, nel contesto di una procedura giudiziaria, amministrativa o di altro tipo, o del diritto di confisca o di realizzazione

### **Art. 2- Definizioni**

1. Ai fini del presente codice si intende per:

[...]

m-bis) «quadri di ristrutturazione preventiva»: le misure e le procedure volte al risanamento dell'impresa attraverso la modifica della composizione, dello stato o della struttura delle sue attività e passività o del capitale; tra i quadri di ristrutturazione non è compresa la composizione negoziata;

[...]

stragiudiziale dell'attivo o dell'impresa del debitore;

5) «contratto ineseguito»: un contratto tra il debitore e uno o più creditori ai sensi del quale le parti hanno ancora obblighi da adempiere nel momento in cui è concessa o applicata la sospensione delle azioni esecutive individuali;

6) «verifica del migliore soddisfacimento dei creditori»: la verifica che stabilisce che nessun creditore dissenziente uscirà dal piano di ristrutturazione svantaggiato rispetto a come uscirebbe in caso di liquidazione se fosse applicato il normale grado di priorità di liquidazione a norma del diritto nazionale, sia essa una liquidazione per settori o una vendita dell'impresa in regime di continuità aziendale, oppure nel caso del migliore scenario alternativo possibile se il piano di ristrutturazione non fosse omologato;

7) «nuovo finanziamento»: qualsiasi nuova assistenza finanziaria fornita da un creditore esistente o da un nuovo creditore al fine di attuare il piano di ristrutturazione e inclusa in tale piano di ristrutturazione;

8) «finanziamento temporaneo»: qualsiasi nuova assistenza finanziaria fornita da un creditore esistente o da un nuovo creditore, che preveda, come minimo, un'assistenza finanziaria nel corso della sospensione delle azioni esecutive individuali e che sia ragionevole e immediatamente necessaria affinché l'impresa del debitore continui a operare, o mantenga o aumenti il suo valore;

9) «imprenditore»: la persona fisica che esercita un'attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale;

10) «esdebitazione integrale»: l'impossibilità di far valere nei confronti di un imprenditore i

debiti che possono essere liberati, oppure la cancellazione dei debiti insoluti che possono essere liberati in quanto tali, nel quadro di una procedura che può prevedere la realizzazione dell'attivo o un piano di rimborso o entrambe le opzioni;

11) «piano di rimborso»: programma di pagamento di determinati importi in determinate date da parte dell'imprenditore insolvente a favore dei creditori, o il trasferimento periodico ai creditori di determinate parti del reddito disponibile dell'imprenditore durante i termini per l'esdebitazione;

12) «professionista nel campo della ristrutturazione»: la persona o l'organo nominato dall'autorità giudiziaria o amministrativa per svolgere in particolare uno o più dei seguenti compiti:

- a) assistere il debitore o i creditori nel redigere o negoziare il piano di ristrutturazione;
- b) vigilare sull'attività del debitore durante le trattative sul piano di ristrutturazione e riferire all'autorità giudiziaria o amministrativa;
- c) assumere il controllo parziale delle attività o degli affari del debitore durante le trattative.

2. Ai fini della presente direttiva, i seguenti concetti sono da intendersi come definiti ai sensi del diritto nazionale:

- a) insolvenza;
- b) probabilità di insolvenza;
- c) micro, piccole e medie imprese («PMI»).

#### **Art. 2- Definizioni**

1. Ai fini del presente codice si intende per:

- a) «crisi»: lo stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi;

	<p>b) «insolvenza»: lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni; [...]</p> <p>d) «impresa minore»: l'impresa che presenta congiuntamente i seguenti requisiti: 1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore; 2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore; 3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila; i predetti valori possono essere aggiornati ogni tre anni con decreto del Ministro della giustizia adottato a norma dell'articolo 348; [...]</p>	
<p style="text-align: center;"><b>Art. 3</b> <b>Allerta precoce e accesso alle informazioni</b></p> <p>1. Gli Stati membri <b>provvedono</b> affinché i debitori abbiano accesso a uno o più strumenti di allerta precoce chiari e trasparenti in grado di individuare situazioni che potrebbero comportare la probabilità di insolvenza e di segnalare al debitore la necessità di agire senza indugio. Ai fini di cui al primo comma, gli Stati membri possono avvalersi di tecnologie</p>	<p><b>Art. 12 Composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa</b></p> <p>1. L'imprenditore commerciale e agricolo che si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l'insolvenza, può chiedere al segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui</p>	

<p>informatiche aggiornate per le notifiche e per le comunicazioni online.</p> <p>2. Gli strumenti di allerta precoce <b>possono</b> includere quanto segue:</p> <p>a) meccanismi di allerta nel momento in cui il debitore non abbia effettuato determinati tipi di pagamento;</p>	<p>ambito territoriale si trova la sede legale dell'impresa la nomina di un esperto indipendente quando risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell'impresa. La nomina avviene con le modalità di cui all'articolo 13, commi 6, 7 e 8.</p> <p>2. L'esperto agevola le trattative tra l'imprenditore, i creditori ed eventuali altri soggetti interessati, al fine di individuare una soluzione per il superamento delle condizioni di cui al comma 1, anche mediante il trasferimento dell'azienda o di rami di essa.</p> <p>3. Alla composizione negoziata non si applica l'articolo 38.</p> <p><b>Art. 13 - Istituzione della piattaforma telematica nazionale e nomina dell'esperto</b></p> <p>1. È istituita una piattaforma telematica nazionale accessibile agli imprenditori iscritti nel registro delle imprese attraverso il sito <i>internet</i> istituzionale di ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura. La piattaforma è gestita dal sistema delle camere di commercio, per il tramite di Unioncamere, sotto la vigilanza del Ministero della giustizia e del Ministero dello sviluppo economico.</p> <p>2. Sulla piattaforma sono disponibili una lista di controllo particolareggiata, adeguata anche alle esigenze delle micro, piccole e medie imprese, che contiene indicazioni operative per la redazione del piano di risanamento, un <i>test</i> pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento, accessibile da parte dell'imprenditore e dei professionisti dallo</p>	
---	---	--



stesso incaricati, e un protocollo di conduzione della composizione negoziata. La struttura della piattaforma, la lista di controllo particolareggiata, le modalità di esecuzione del test pratico e il contenuto del protocollo sono definiti dal decreto dirigenziale del Ministero della giustizia adottato ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 24 agosto 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147.

[...]

**Art. 25- octies - Segnalazione dell'organo di controllo**

1. L'organo di controllo societario segnala, per iscritto, all'organo amministrativo la sussistenza dei presupposti per la presentazione dell'istanza di cui all'articolo 12, comma 1. La segnalazione è motivata, è trasmessa con mezzi che assicurano la prova dell'avvenuta ricezione e contiene la fissazione di un congruo termine, non superiore a trenta giorni, entro il quale l'organo amministrativo deve riferire in ordine alle iniziative intraprese. In pendenza delle trattative, rimane fermo il dovere di vigilanza di cui all'articolo 2403 del codice civile.

2. La tempestiva segnalazione all'organo amministrativo ai sensi del comma 1 e la vigilanza sull'andamento delle trattative sono valutate ai fini della responsabilità prevista dall'articolo 2407 del codice civile.

**Art. 25-novies - Segnalazioni dei creditori pubblici qualificati**

1. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle entrate-Riscossione segnalano all'imprenditore e, ove esistente, all'organo di controllo, nella persona

del presidente del collegio sindacale in caso di organo collegiale, tramite posta elettronica certificata o, in mancanza, mediante raccomandata con avviso di ricevimento inviata all'indirizzo risultante dall'anagrafe tributaria:

a) per l'Istituto nazionale della previdenza sociale, il ritardo di oltre novanta giorni nel versamento di contributi previdenziali di ammontare superiore:

1) per le imprese con lavoratori subordinati e parasubordinati, al 30 per cento di quelli dovuti nell'anno precedente e all'importo di euro 15.000;

2) per le imprese senza lavoratori subordinati e parasubordinati, all'importo di euro 5.000;

b) per l'Agenzia delle entrate, l'esistenza di un debito scaduto e non versato relativo all'imposta sul valore aggiunto, risultante dalla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche di cui all'articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, superiore all'importo di euro 5.000;

c) per l'Agenzia delle entrate-Riscossione, l'esistenza di crediti affidati per la riscossione, autodichiarati o definitivamente accertati e scaduti da oltre novanta giorni, superiori, per le imprese individuali, all'importo di euro 100.000, per le società di persone, all'importo di euro 200.000 e, per le altre società, all'importo di euro 500.000.

2. Le segnalazioni di cui al comma 1 sono inviate:

a) dall'Agenzia delle entrate, entro sessanta giorni dal termine di presentazione delle comunicazioni di cui all'articolo 21-bis del

<p>b) servizi di consulenza forniti da organizzazioni pubbliche o private;</p>	<p>decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;</p> <p>b) dall'Istituto nazionale della previdenza sociale e dall'Agenzia delle entrate-Riscossione, entro sessanta giorni decorrenti dal verificarsi delle condizioni o dal superamento degli importi indicati nel medesimo comma 1.</p> <p>3. Le segnalazioni di cui al comma 1 contengono l'invito alla presentazione dell'istanza di cui all'articolo 12, comma 1 se ne ricorrono i presupposti.</p> <p>4. Le disposizioni del presente articolo si applicano:</p> <p>a) per l'Istituto nazionale della previdenza sociale, in relazione ai debiti accertati a decorrere dal 1° gennaio 2022;</p> <p>b) per l'Agenzia delle entrate, in relazione ai debiti risultanti dalle comunicazioni periodiche relative al primo trimestre dell'anno 2022;</p> <p>c) per l'Agenzia delle entrate-Riscossione, in relazione ai carichi affidati all'agente della riscossione a decorrere dal 1° luglio 2022.</p> <p><b>Art. 25-decies - Obblighi di comunicazione per banche e intermediari finanziari</b></p> <p>1. Le banche e gli altri intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del testo unico bancario, nel momento in cui comunicano al cliente variazioni o revisioni o revoche degli affidamenti, ne danno notizia anche agli organi di controllo societari, se esistenti.</p> <p><b>Art. 12, comma 2 (v. sopra) e 13</b> e</p>	
--	--	--

**Art. 16 (Requisiti di indipendenza e doveri dell'esperto e delle parti)**

1. L'esperto deve essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2399 del codice civile e non deve essere legato all'impresa o ad altre parti interessate all'operazione di risanamento da rapporti di natura personale o professionale; il professionista ed i soggetti con i quali è eventualmente unito in associazione professionale non devono aver prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore dell'imprenditore né essere stati membri degli organi di amministrazione o controllo dell'impresa né aver posseduto partecipazioni in essa. Chi ha svolto l'incarico di esperto non può intrattenere rapporti professionali con l'imprenditore se non sono decorsi almeno due anni dall'archiviazione della composizione negoziata.

2. L'esperto è terzo rispetto a tutte le parti e opera in modo professionale, riservato, imparziale e indipendente. Non è equiparabile al professionista indipendente di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o). L'esperto, nell'espletamento dell'incarico di cui all'articolo 12, comma 2, verifica la coerenza complessiva delle informazioni fornite dall'imprenditore chiedendo al medesimo e ai creditori tutte le ulteriori informazioni utili o necessarie. Può avvalersi di soggetti dotati di specifica competenza, anche nel settore economico in cui opera l'imprenditore, e di un revisore legale, non legati all'impresa o ad altre parti interessate all'operazione di risanamento da rapporti di natura personale o professionale.

3. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 19, comma 4, l'esperto non può essere tenuto a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e

delle informazioni acquisite nell'esercizio delle sue funzioni, né davanti all'autorità giudiziaria né davanti ad altra autorità. Si applicano le disposizioni dell'articolo 200 del codice di procedura penale e le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell'articolo 103 del codice di procedura penale in quanto compatibili.

4. Durante le trattative le parti si comportano secondo buona fede e correttezza.

5. L'imprenditore ha il dovere di rappresentare la propria situazione all'esperto, ai creditori e agli altri soggetti interessati in modo completo e trasparente e di gestire il patrimonio e l'impresa senza pregiudicare ingiustamente gli interessi dei creditori.

6. Le banche e gli intermediari finanziari, i loro mandatari e i cessionari dei loro crediti sono tenuti a partecipare alle trattative in modo attivo e informato. L'accesso alla composizione negoziata della crisi non costituisce di per sé causa di revoca degli affidamenti bancari concessi all'imprenditore.

7. Tutte le parti coinvolte nelle trattative hanno il dovere di collaborare lealmente e in modo sollecito con l'imprenditore e con l'esperto e rispettano l'obbligo di riservatezza sulla situazione dell'imprenditore, sulle iniziative da questi assunte o programmate e sulle informazioni acquisite nel corso delle trattative. Le medesime parti danno riscontro alle proposte e alle richieste che ricevono durante le trattative con risposta tempestiva e motivata.

8. Ove non siano previste, dalla legge o dai contratti collettivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 25, diverse procedure di informazione e consultazione, se nel corso della composizione

<p>c) incentivi a norma del diritto nazionale rivolti a terzi in possesso di informazioni rilevanti sul debitore, come i contabili e le autorità fiscali e di sicurezza sociale, affinché segnalino al debitore gli andamenti negativi.</p> <p>3. Gli Stati membri <b>provvedono</b> affinché i debitori e i rappresentanti dei lavoratori abbiano accesso a informazioni pertinenti e aggiornate sugli strumenti di allerta precoce disponibili, come pure sulle procedure e alle misure di ristrutturazione e di esdebitazione. Gli Stati membri <b>provvedono</b> affinché le informazioni sull'accesso agli strumenti di</p>	<p>negoziata sono assunte rilevanti determinazioni che incidono sui rapporti di lavoro di una pluralità di lavoratori, anche solo per quanto riguarda l'organizzazione del lavoro o le modalità di svolgimento delle prestazioni, il datore di lavoro che occupa complessivamente più di quindici dipendenti, prima della adozione delle misure, informa con comunicazione scritta, trasmessa anche tramite posta elettronica certificata, i soggetti sindacali di cui all'articolo 47, comma 1, della legge 29 dicembre 1990, n. 428. Questi ultimi, entro tre giorni dalla ricezione dell'informativa, possono chiedere all'imprenditore un incontro. La conseguente consultazione deve avere inizio entro cinque giorni dal ricevimento dell'istanza e, salvo diverso accordo tra i partecipanti, si intende esaurita decorsi dieci giorni dal suo inizio. La consultazione si svolge con la partecipazione dell'esperto e con vincolo di riservatezza rispetto alle informazioni qualificate come tali dal datore di lavoro o dai suoi rappresentanti nel legittimo interesse dell'impresa. In occasione della consultazione è redatto, ai soli fini della determinazione del compenso di cui all'articolo 25-ter, comma 5, un sintetico rapporto sottoscritto dall'imprenditore e dall'esperto.</p> <p><b>Art. 5-bis Accesso alle informazioni</b></p> <p>1. Nei siti internet del Ministero della giustizia e del Ministero dello sviluppo economico sono pubblicate informazioni pertinenti e aggiornate sugli strumenti per la anticipata emersione</p>	
--	---	--

<p>allerta precoce siano pubblicamente disponibili online, specialmente per le PMI, siano facilmente accessibili e di agevole consultazione.</p> <p>5. Gli Stati membri <b>possono</b> fornire sostegno ai rappresentanti dei lavoratori nella valutazione della situazione economica del debitore.</p>	<p>della crisi, sui quadri di ristrutturazione preventiva e sulle procedure di esdebitazione previsti e disciplinati dal presente codice e dalle leggi speciali dettate in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi e di liquidazione coatta amministrativa. Le informazioni di cui al primo periodo sono inserite in apposita sezione dei siti internet dedicata alla crisi d'impresa, facilmente accessibile e di agevole consultazione.</p> <p>[...]</p> <p><b>Art. 16 - Requisiti di indipendenza e doveri dell'esperto e delle parti</b></p> <p>[...]</p> <p>8. Ove non siano previste, dalla legge o dai contratti collettivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 25, diverse procedure di informazione e consultazione, se nel corso della composizione negoziata sono assunte rilevanti determinazioni che incidono sui rapporti di lavoro di una pluralità di lavoratori, anche solo per quanto riguarda l'organizzazione del lavoro o le modalità di svolgimento delle prestazioni, il datore di lavoro che occupa complessivamente più di quindici dipendenti, prima della adozione delle misure, informa con comunicazione scritta, trasmessa anche tramite posta elettronica certificata, i soggetti sindacali di cui all'articolo 47, comma 1, della legge 29 dicembre 1990, n. 428. Questi ultimi, entro tre giorni dalla ricezione dell'informativa, possono chiedere all'imprenditore un incontro. La conseguente consultazione deve avere inizio entro cinque giorni dal ricevimento dell'istanza</p>	
---	---	--

	e, salvo diverso accordo tra i partecipanti, si intende esaurita decorsi dieci giorni dal suo inizio. La consultazione si svolge con la partecipazione dell'esperto e con vincolo di riservatezza rispetto alle informazioni qualificate come tali dal datore di lavoro o dai suoi rappresentanti nel legittimo interesse dell'impresa. In occasione della consultazione è redatto, ai soli fini della determinazione del compenso di cui all'articolo 25-ter, comma 5, un sintetico rapporto sottoscritto dall'imprenditore e dall'esperto.	
<b>TITOLO II QUADRI DI RISTRUTTURAZIONE PREVENTIVA</b>		
<b>CAPO 1 Disponibilità di quadri di ristrutturazione preventiva</b>		
<b>Art. 4 Disponibilità di quadri di ristrutturazione preventiva</b>  1. Gli Stati membri <b>provvedono</b> affinché, qualora sussista una probabilità di insolvenza, il debitore abbia accesso a un quadro di ristrutturazione preventiva che gli consenta la ristrutturazione, al fine di impedire l'insolvenza e di assicurare la loro sostenibilità economica, fatte salve altre soluzioni volte a evitare l'insolvenza, così da tutelare i posti di lavoro e preservare l'attività imprenditoriale.	<b>Art. 56 - Accordi in esecuzione di piani attestati di risanamento</b> 1. L'imprenditore in stato di crisi o di insolvenza può predisporre un piano, rivolto ai creditori, che appaia idoneo a consentire il risanamento dell'esposizione debitoria dell'impresa e ad assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria. <b>Art. 57 - Accordi di ristrutturazione dei debiti</b> 1. Gli accordi di ristrutturazione dei debiti sono conclusi dall'imprenditore, anche non commerciale e diverso dall'imprenditore	



minore, in stato di crisi o di insolvenza, con i creditori che rappresentino almeno il sessanta per cento dei crediti e sono soggetti ad omologazione ai sensi dell'articolo 48.

**Art. 64-bis – piano di ristrutturazione soggetto a omologazione**

1. Con il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione il debitore che si trova in stato di crisi o di insolvenza può prevedere il soddisfacimento dei creditori, previa suddivisione in classi degli stessi secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei, distribuendo il ricavato del piano anche in deroga agli articoli 2740 e 2741 del codice civile, purché la proposta sia approvata dall'unanimità delle classi. In ogni caso i crediti assistiti dal privilegio di cui all'articolo 2751-bis, n. 1, del codice civile, sono soddisfatti in denaro integralmente entro trenta giorni dall'omologazione.

**Art. 74 Proposta di concordato minore**

1. I debitori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), in stato di sovraindebitamento, escluso il consumatore, possono formulare ai creditori una proposta di concordato minore, quando consente di proseguire l'attività imprenditoriale o professionale.

[...]

**Art. 84 - Finalità del concordato preventivo e tipologie di piano**

1. L'imprenditore di cui all'articolo 121, che si trova in stato di crisi o di insolvenza, può proporre un concordato che realizzi, sulla base di un piano avente il contenuto di cui all'articolo 87, il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore a quella realizzabile in

<p>2. Gli Stati membri <b>possono prevedere</b> che i debitori che sono stati condannati per gravi violazioni degli obblighi di contabilità o di tenuta dei libri ai sensi del diritto nazionale possano accedere ai quadri di ristrutturazione preventiva solo dopo che tali debitori abbiano adottato opportuni provvedimenti per rettificare i problemi che hanno portato alla condanna, al fine di fornire ai creditori le informazioni necessarie per consentire loro di prendere una decisione durante le trattative sulla ristrutturazione.</p> <p>3. Gli Stati membri <b>possono</b> mantenere o introdurre una verifica di sostenibilità economica a norma del diritto nazionale, purché tale verifica abbia la finalità di escludere il debitore che non ha prospettive di sostenibilità economica, e possa essere effettuata senza pregiudicare gli attivi del debitore.</p>	<p>caso di liquidazione giudiziale mediante la continuità aziendale, la liquidazione del patrimonio, l'attribuzione delle attività ad un assuntore o in qualsiasi altra forma. Possono costituirsi come assuntori anche i creditori o società da questi partecipate. È fatto salvo il disposto dell'articolo 296.</p> <p>Opzione non esercitata</p> <p><b>Art. 13 - Istituzione della piattaforma telematica nazionale e nomina dell'esperto</b> [...]</p> <p>2. Sulla piattaforma sono disponibili una lista di controllo particolareggiata, adeguata anche alle esigenze delle micro, piccole e medie imprese, che contiene indicazioni operative per la redazione del piano di risanamento, un <i>test</i> pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento, accessibile da parte dell'imprenditore e dei professionisti dallo stesso incaricati, e un protocollo di conduzione della composizione negoziata. La struttura della piattaforma, la lista di controllo particolareggiata, le modalità di esecuzione</p>	
---	---	--

<p>4. Gli Stati membri <b>possono</b> limitare, nell'arco di un determinato periodo, il numero di possibilità di accesso del debitore a un quadro di ristrutturazione preventiva previsto a norma della presente direttiva.</p> <p>5. Il quadro di ristrutturazione preventiva previsto dalla presente direttiva può consistere in una o più procedure, misure o disposizioni, alcune delle quali possono realizzarsi in sede extragiudiziale, fatti salvi altri eventuali quadri di ristrutturazione previsti dal diritto nazionale. Gli Stati membri <b>provvedono</b> affinché i quadri di ristrutturazione conferiscano in modo coerente ai debitori e alle</p>	<p>del test pratico e il contenuto del protocollo sono definiti dal decreto dirigenziale del Ministero della giustizia adottato ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 24 agosto 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147.</p> <p><b>Art. 47 – Apertura del concordato preventivo</b> [...] 6. La domanda può essere riproposta, decorso il termine per proporre reclamo, quando si verificano mutamenti delle circostanze.</p> <p><b>Art. 77 - Inammissibilità della domanda di concordato minore</b> 1. La domanda di concordato minore è inammissibile se mancano i documenti di cui agli articoli 75 e 76, se il debitore presenta requisiti dimensionali che eccedono i limiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), numeri 1), 2) e 3), <u>se è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte o se risultano commessi atti diretti a frodare le ragioni dei creditori.</u></p> <p><b>Artt. 57 (ADR) e 84 (CP)</b> <b>Art. 7 - Trattazione unitaria delle domande di accesso ai quadri di ristrutturazione preventiva e alle procedure di insolvenza</b> <b>Titolo III, Capo VI, Sezione II</b> <b>Artt. da 40 a 55</b> su procedimento unitario</p>	<p>L'attuazione della direttiva è avvenuta prevalentemente tramite la modifica della disciplina del concordato preventivo tranne che per la previsione sulla nomina caso per caso del commissario giudiziale, prevista dall'articolo 5, paragrafo 2 della direttiva, inserita nell'articolo 40, comma 4 del Codice in relazione agli ADR e per l'esclusione dei lavoratori dalle misure protettive, anche questa</p>
---	--	--

<p>parti interessate i diritti e le garanzie di cui al presente titolo.</p> <p>6. Gli Stati membri <b>possono</b> prevedere disposizioni che limitino la partecipazione dell'autorità giudiziaria o amministrativa a un quadro di ristrutturazione preventiva ai casi in cui è necessaria e proporzionata, garantendo nel contempo la salvaguardia dei diritti delle parti interessate e dei pertinenti portatori di interessi.</p> <p>7. Il quadro di ristrutturazione preventiva a norma della presente direttiva è <b>disponibile su richiesta del debitore.</b></p>	<p><b>Art. 47 – Apertura del concordato preventivo</b></p> <p>1. A seguito del deposito del piano e della proposta di concordato, il tribunale, acquisito il parere del commissario giudiziale, se già nominato, verifica:</p> <p>a) in caso di concordato liquidatorio, l'ammissibilità della proposta e la fattibilità del piano, intesa come non manifesta inattitudine del medesimo a raggiungere gli obiettivi prefissati;</p> <p>b) in caso di concordato in continuità aziendale, la ritualità della proposta. La domanda di accesso al concordato in continuità aziendale è comunque inammissibile se il piano è manifestamente inidoneo alla soddisfazione dei creditori, come proposta dal debitore, e alla conservazione dei valori aziendali.</p> <p>[...]</p> <p><b>Art. 37 – Iniziativa per l'accesso ai quadri di ristrutturazione preventiva o alle procedure di insolvenza</b></p>	<p>inserita nei soli ADR. La connessione tra il concordato preventivo e gli accordi, che nasce dall'esistenza del procedimento unitario e dalla possibilità di presentare una domanda ai sensi dell'articolo 44 dalla quale può scaturire anche una domanda di omologazione di accordi di ristrutturazione, consente di ritenere soddisfatto il criterio indicato dal paragrafo 5, secondo periodo, in quanto il diritto del debitore di accedere ad una procedura meno costosa è garantito dalla comunicazione procedimentale appena descritta.</p> <p>La lettera b) dell'articolo 47 limita le verifiche che il tribunale è chiamato a compiere nel concordato in continuità aziendale, in coerenza con le sue caratteristiche e con la disciplina degli articoli 9, 10 e 11 della direttiva</p>
---	---	--

<p>8. Gli Stati membri <b>possono</b> altresì prevedere che il quadro di ristrutturazione preventiva previsto a norma della presente direttiva sia disponibile su richiesta dei creditori e dei rappresentanti dei lavoratori, previo accordo del debitore. Gli Stati membri possono limitare</p>	<p>1. La domanda di accesso a una procedura regolatrice della crisi o dell'insolvenza è proposta con ricorso del debitore. [...]</p> <p><b>Art. 40 - Domanda di accesso ai quadri di ristrutturazione preventiva e alla liquidazione giudiziale</b></p> <p>1. Il procedimento per l'accesso ai quadri di ristrutturazione preventiva e alla liquidazione giudiziale si svolge dinanzi al tribunale in composizione collegiale, con le modalità previste dalla presente sezione.</p> <p>2. Il ricorso deve indicare l'ufficio giudiziario, l'oggetto, le ragioni della domanda e le conclusioni ed è sottoscritto dal difensore munito di procura. Per le società, la domanda di accesso a un quadro di ristrutturazione preventiva è approvata e sottoscritta a norma dell'articolo 120-<i>bis</i>.</p> <p>3. La domanda del debitore, entro il giorno successivo al deposito, è comunicata dal cancelliere al registro delle imprese. L'iscrizione è eseguita entro il giorno seguente e quando la domanda contiene la richiesta di misure protettive il conservatore, nell'eseguire l'iscrizione, ne fa espressa menzione. La domanda, unitamente ai documenti allegati, è trasmessa al pubblico ministero. [...]</p> <p>5. Nel procedimento di liquidazione giudiziale il debitore può stare in giudizio personalmente. [...]</p> <p>Opzione non esercitata</p>	
---	--	--

<p>tale requisito per ottenere l'accordo del debitore ai casi in cui il debitore è una PMI.</p>		
<p style="text-align: center;"><b>CAPO 2</b> <b><i>Agevolazione delle trattative sul piano di ristrutturazione preventiva</i></b></p>		
<p style="text-align: center;"><b>Art. 5</b> <b>Debitore non spossessato</b></p> <p>1. Gli Stati membri <b>provvedono</b> affinché il debitore che accede alle procedure di ristrutturazione preventiva mantenga il controllo totale o almeno parziale dei suoi attivi e della gestione corrente dell'impresa.</p> <p>2. Ove occorra, la nomina da parte dell'autorità giudiziaria o amministrativa di un professionista nel campo della ristrutturazione <b>è decisa caso per caso</b>, eccetto in determinate situazioni in cui gli Stati membri possono richiedere sempre la nomina obbligatoria di tale professionista.</p> <p>3. Gli Stati membri <b>provvedono</b> alla nomina di un professionista nel campo della ristrutturazione per <b>assistere</b> il debitore e i</p>	<p><b>Art. 56. Piano attestato di risanamento</b> (non c'è spossessamento)</p> <p><b>Art. 57 – Accordi di ristrutturazione dei debiti</b> (non c'è spossessamento)</p> <p><b>Art. 46 – Effetti della domanda di accesso al concordato preventivo</b> (spossessamento attenuato)</p> <p><b>Art. 40 - Domanda di accesso ai quadri di ristrutturazione preventiva e alla liquidazione giudiziale</b> [...]</p> <p>4. Nel caso di domanda di accesso al giudizio di omologazione di accordi di ristrutturazione, gli accordi, contestualmente al deposito, sono pubblicati nel registro delle imprese e acquistano efficacia dal giorno della pubblicazione. Il tribunale può nominare un commissario giudiziale o confermare quello già nominato ai sensi dell'articolo 44, comma 1, lettera b); la nomina del commissario giudiziale è disposta in presenza di istanze per la apertura della procedura di liquidazione giudiziale. [...]</p> <p><b>Art. 92 – Commissario giudiziale</b> [...]</p>	

<p>creditori nel negoziare e redigere il piano almeno nei seguenti casi:</p> <p>a) quando, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, una sospensione generale delle azioni esecutive individuali è concessa da un'autorità giudiziaria o amministrativa e detta autorità decide che tale professionista è necessario per tutelare gli interessi delle parti;</p> <p>b) quando il piano di ristrutturazione deve essere omologato dall'autorità giudiziaria o amministrativa mediante ristrutturazione trasversale dei debiti conformemente all'articolo 11; oppure</p> <p>c) quando la nomina è richiesta dal debitore o dalla maggioranza dei creditori, purché, in quest'ultimo caso, i creditori si facciano carico del costo del professionista.</p>	<p>3. Il commissario giudiziale vigila sull'attività del debitore e fornisce ai creditori che ne fanno richiesta, valutata la congruità della stessa e previa assunzione di opportuni obblighi di riservatezza, le informazioni utili per la presentazione di proposte concorrenti, sulla base delle scritture contabili e fiscali obbligatorie del debitore, nonché ogni altra informazione rilevante in suo possesso. Nel concordato in continuità aziendale, nel termine concesso ai sensi dell'articolo 44, comma 1, lettera a), il commissario giudiziale, se richiesto o in caso di concessione delle misure protettive di cui all'articolo 54, comma 2, affianca il debitore e i creditori nella negoziazione del piano formulando, ove occorra, suggerimenti per la sua redazione.</p>	
<p style="text-align: center;"><b>Art. 6</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Sospensione delle azioni esecutive individuali</b></p> <p>1. Gli Stati membri <b>provvedono</b> affinché il debitore possa beneficiare della sospensione delle azioni esecutive individuali al fine di agevolare le trattative sul piano di ristrutturazione nel contesto di un quadro di ristrutturazione preventiva.</p> <p>Gli Stati membri <b>possono</b> prevedere che le autorità giudiziarie o amministrative abbiano la facoltà di rifiutare la concessione di una sospensione delle azioni esecutive individuali qualora tale sospensione non sia necessaria o non consegua l'obiettivo di cui al primo comma.</p> <p>2. Fatti salvi i paragrafi 4 e 5, gli Stati membri <b>provvedono</b> affinché la sospensione delle</p>	<p><b>Art. 54 – Misure protettive e cautelari</b></p> <p>[...]</p> <p>2. Se il debitore ne ha fatto richiesta nella domanda di cui all'articolo 40, dalla data della pubblicazione della medesima domanda nel registro delle imprese, i creditori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa. Dalla stessa data le prescrizioni rimangono sospese e le scadenze non si verificano e la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza non può essere pronunciata.</p>	

azioni esecutive individuali possa riguardare tutti i tipi di crediti, compresi quelli garantiti e privilegiati.

3. Gli Stati membri **possono** prevedere che una sospensione delle azioni esecutive individuali possa essere generale, ossia riguardare tutti i creditori, o limitata, ossia riguardare uno o più singoli creditori o categorie di creditori. In caso di sospensione limitata, essa si applica solamente ai creditori che sono stati informati, conformemente al diritto nazionale, delle trattative di cui al paragrafo 1 sul piano di ristrutturazione o della sospensione.

Il debitore può richiedere al tribunale, con successiva istanza, ulteriori misure temporanee per evitare che **determinate azioni di uno o più creditori** possano pregiudicare, sin dalla fase delle trattative, il buon esito delle iniziative assunte per la regolazione della crisi o dell'insolvenza, fornendo la prova di avere preventivamente informato della pendenza delle trattative o dell'intenzione di richiedere la concessione delle misure i creditori interessati dall'istanza.

3. Le misure protettive di cui al comma 2, primo e secondo periodo, possono essere richieste dall'imprenditore anche nel corso delle trattative e prima del deposito della domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione, allegando la documentazione di cui all'articolo 39, comma 1 e la proposta di accordo corredata da un'attestazione del professionista indipendente che attesta che sulla proposta sono in corso trattative con i creditori che rappresentano almeno il sessanta per cento dei crediti e che la stessa, se accettata, è idonea ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori con i quali non sono in corso trattative o che hanno comunque negato la propria disponibilità a trattare. La disposizione si applica anche agli accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa di cui all'articolo 61.

4. Le misure protettive di cui al comma 2, primo e secondo periodo, possono essere richieste dall'imprenditore anche prima del deposito della domanda di accesso al piano di ristrutturazione soggetto a omologazione, presentando la domanda di cui agli articoli 12 e 18.

[...]



<p>4. Gli Stati membri <b>possono</b> escludere determinati crediti o categorie di crediti dall'ambito di applicazione della sospensione delle azioni esecutive individuali, in circostanze ben definite, qualora tale esclusione sia debitamente giustificata e qualora:</p> <p>a) un'azione esecutiva non sia suscettibile di compromettere la ristrutturazione dell'impresa; oppure</p> <p>b) la sospensione comporti un ingiusto pregiudizio dei creditori che vantano tali crediti.</p> <p><b>5. Il paragrafo 2 non si applica ai diritti dei lavoratori.</b> In deroga al primo comma, gli Stati membri possono applicare il paragrafo 2 ai diritti dei lavoratori se, e nella misura in cui, essi assicurano che il pagamento di tali diritti sia garantito nell'ambito di un quadro di ristrutturazione preventiva con un livello di tutela analogo.</p> <p>6. La <b>durata</b> iniziale di una sospensione delle azioni esecutive individuali è limitata a un massimo di quattro mesi.</p>	<p>Opzione non esercitata</p> <p><b>Art. 54 – Misure cautelari e protettive</b> [...]</p> <p>7. Sono esclusi dalle misure protettive richieste ai sensi del comma 3 i diritti di credito dei lavoratori.</p> <p><b>Art. 55 - Procedimento</b> [...]</p> <p>3. Nel caso previsto dall'articolo 54, comma 2, primo e secondo periodo, il giudice, assunte, ove necessario, sommarie informazioni, conferma o revoca con decreto le misure protettive entro trenta giorni dall'iscrizione della domanda nel registro delle imprese. <b>La durata delle misure è fissata al massimo in quattro mesi.</b> Il decreto è trasmesso al registro delle imprese per l'iscrizione. Se il deposito del decreto non interviene nel termine prescritto cessano gli effetti protettivi</p>	<p>I lavoratori sono stati esclusi dalle misure protettive per gli ADR.</p> <p>Per il CP l'esclusione minerebbe i principi generali in tema di concorso. I lavoratori nel CP hanno comunque il livello di tutela analogo richiesto dalla direttiva, garantito:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dall'elevato grado di privilegio garantito dall'articolo 2751-bis n. 1, c.c.;</li> <li>- dall'intervento del fondo di garanzia per il TFR e le ultime tre mensilità;</li> <li>- dalla previsione di pagamento entro 30 giorni per escluderli dal diritto di voto (Art. 109, comma 5, quinto periodo) e dalla possibilità di dilazionare i loro crediti al massimo entro sei mesi (Art. 86);</li> <li>- dalla possibilità del pagamento delle retribuzioni pregresse (art. 100, comma 1).</li> </ul>
---	---	---

<p>7. In deroga al paragrafo 6, gli Stati membri <b>possono</b> autorizzare l'autorità giudiziaria o amministrativa a prorogare la durata di una sospensione delle azioni esecutive individuali o a concedere una nuova sospensione delle medesime su richiesta del debitore, di un creditore o, se del caso, di un professionista nel campo della ristrutturazione. La proroga o il rinnovo della sospensione delle azioni esecutive individuali <b>sono concessi solo in circostanze ben definite</b> da cui risulti che la proroga o il rinnovo sono debitamente giustificati, ad esempio:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) sono stati compiuti progressi significativi nelle trattative sul piano di ristrutturazione,</li> <li>b) la continuazione della sospensione delle azioni esecutive individuali non pregiudica ingiustamente i diritti o gli interessi delle parti interessate, oppure</li> <li>c) nei confronti del debitore non siano ancora state aperte procedure di insolvenza che possano concludersi con la liquidazione delle attività del debitore a norma del diritto nazionale.</li> </ul> <p>8. <b>La durata totale della sospensione delle azioni esecutive individuali, inclusi le proroghe e i rinnovi, non supera i dodici mesi.</b> Qualora gli Stati membri decidano di attuare la presente direttiva per mezzo di una o più procedure o misure che non</p>	<p>prodottisi ai sensi dell'articolo 54, comma 2, primo e secondo periodo. Le misure protettive perdono efficacia al momento della pubblicazione delle sentenze di omologazione dei quadri di ristrutturazione preventiva e di apertura delle procedure di insolvenza. [...]</p> <p><b>Art. 55 – Procedimento</b> [...]</p> <p>4. Il tribunale, su istanza del debitore o di un creditore e acquisito il parere del commissario giudiziale, se nominato, può prorogare, in tutto o in parte, la durata delle misure concesse, nel rispetto dei termini di cui all'articolo 8, se sono stati compiuti significativi progressi nelle trattative sul piano di ristrutturazione e se la proroga non arreca ingiusto pregiudizio ai diritti e agli interessi delle parti interessate. [...]</p> <p><b>Art. 8 - Durata massima delle misure protettive</b></p> <p>1. La durata complessiva delle misure protettive, fino alla omologazione del quadro di ristrutturazione o alla apertura della procedura</p>	
---	---	--

<p>soddisfano le condizioni per la notifica in virtù dell'allegato A del regolamento (UE) 2015/848, la durata complessiva della sospensione nell'ambito di tali procedure è limitata a un massimo di quattro mesi se il centro degli interessi principali del debitore è stato trasferito a un altro Stato membro nei tre mesi precedenti alla presentazione di una richiesta di apertura della procedura di ristrutturazione preventiva.</p> <p>9. Gli Stati membri <b>provvedono</b> affinché l'autorità giudiziaria o amministrativa possa revocare una sospensione delle azioni esecutive individuali nei casi seguenti:</p> <p>a) la sospensione non soddisfa più l'obiettivo di agevolare le trattative sul piano di ristrutturazione, ad esempio se risulta evidente che una parte di creditori che ai sensi del diritto nazionale può impedire l'adozione del piano di ristrutturazione non appoggia la continuazione delle trattative;</p> <p>b) su richiesta del debitore o del professionista nel campo della ristrutturazione;</p> <p>c) ove previsto dal diritto nazionale, se uno o più creditori oppure una o più classi di creditori sono o sarebbero ingiustamente pregiudicati dalla sospensione delle azioni esecutive individuali; oppure</p> <p>d) laddove previsto dal diritto nazionale, se la sospensione comporta l'insolvenza di un creditore. Gli Stati membri <b>possono</b> limitare, ai sensi del primo comma, la facoltà di revoca della sospensione delle azioni esecutive individuali a situazioni in cui i creditori non hanno avuto l'opportunità di essere ascoltati prima dell'entrata in vigore della sospensione o</p>	<p>di insolvenza, non può superare il periodo, anche non continuativo, di dodici mesi, inclusi eventuali rinnovi o proroghe.</p> <p><b>Art. 55 – Procedimento</b> [...]</p> <p>5. Su richiesta del debitore o del commissario giudiziale o, in caso di atti di frode, su istanza dei creditori o del pubblico ministero, il tribunale, sentite le parti e omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, revoca o modifica le misure protettive. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche quando il tribunale accerta che le misure protettive concesse non soddisfano più l'obiettivo di agevolare le trattative. [...]</p>	
---	--	--

<p>della concessione di una sua proroga da parte di un'autorità giudiziaria o amministrativa.</p> <p>Gli Stati membri <b>possono</b> prevedere un periodo minimo, che non deve eccedere il periodo di cui al paragrafo 6, durante il quale non è possibile revocare una sospensione delle azioni esecutive individuali.</p>	<p>Opzione non esercitata</p>	
<p style="text-align: center;"><b>Art. 7</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Conseguenze della sospensione delle azioni esecutive individuali</b></p> <p>1. Qualora un obbligo di un debitore, previsto dal diritto nazionale, di presentare istanza di apertura di una procedura di insolvenza che potrebbe concludersi con la liquidazione delle attività del debitore sorga durante una sospensione delle azioni esecutive individuali, esso <b>è sospeso</b> per la durata della sospensione.</p> <p>2. La sospensione delle azioni esecutive individuali conformemente all'articolo 6 <b>sospende</b>, per la durata della sospensione, l'apertura, su richiesta di uno o più creditori, di una procedura di insolvenza che potrebbe concludersi con la liquidazione delle attività del debitore.</p>	<p><b>Art. 54 – Misure protettive e cautelari</b> [...]</p> <p>2. Se il debitore ne ha fatto richiesta nella domanda di cui all'articolo 40, dalla data della pubblicazione della medesima domanda nel registro delle imprese, i creditori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa. Dalla stessa data le prescrizioni rimangono sospese e le decadenze non si verificano e <b>la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza non può essere pronunciata.</b> Il debitore</p>	<p>Non c'è norma su obbligo espresso (neanche nella norma penale della bancarotta semplice dell'art. 323)</p>

<p>3. Gli Stati membri <b>possono</b> derogare ai paragrafi 1 e 2 in situazioni in cui il debitore sia incapace di pagare i suoi debiti in scadenza. In tali casi, gli Stati membri provvedono affinché l'autorità giudiziaria o amministrativa possa decidere di mantenere il beneficio della sospensione delle azioni esecutive individuali se, tenendo conto delle circostanze del caso, l'apertura di una procedura di insolvenza che potrebbe concludersi con la liquidazione delle attività del debitore non fosse nell'interesse generale dei creditori.</p> <p>4. Gli Stati membri <b>prevedono</b> norme che impediscono ai creditori cui si applica la sospensione di rifiutare l'adempimento dei contratti pendenti essenziali, o di risolverli, anticiparne la scadenza o modificarli in altro modo a danno del debitore, in relazione ai debiti sorti prima della sospensione, per la sola ragione di non essere stati pagati dal debitore. I contratti pendenti essenziali devono essere intesi come i contratti pendenti necessari per la continuazione della gestione corrente dell'impresa, inclusi i contratti relativi alle</p>	<p>può richiedere al tribunale, con successiva istanza, ulteriori misure temporanee per evitare che determinate azioni di uno o più creditori possano pregiudicare, sin dalla fase delle trattative, il buon esito delle iniziative assunte per la regolazione della crisi o dell'insolvenza, fornendo la prova di avere preventivamente informato della pendenza delle trattative o dell'intenzione di richiedere la concessione delle misure i creditori interessati dall'istanza. [...]</p> <p>Opzione non esercitata</p> <p><b>Art. 94-bis – Disposizioni speciali per i contratti pendenti nel concordato in continuità aziendale</b> [...]</p> <p>2. Fermo quanto previsto dal comma 1, i creditori interessati dalle misure protettive concesse ai sensi dell'articolo 54, comma 2, non possono, unilateralmente, rifiutare l'adempimento dei contratti essenziali in corso di esecuzione o provocarne la risoluzione, né possono anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore per il solo fatto del</p>	
--	---	--

<p>forniture la cui interruzione comporterebbe la paralisi dell'attività del debitore. Il primo comma non impedisce agli Stati membri di conferire a tali creditori adeguate garanzie per evitare che subiscano un ingiusto pregiudizio in conseguenza di tale comma. Gli Stati membri possono prevedere che il presente paragrafo si applichi a contratti pendenti non essenziali.</p> <p>5. Gli Stati membri <b>assicurano</b> che ai creditori non sia consentito di rifiutare l'adempimento dei contratti pendenti né di risolverli, di anticiparne la scadenza o di modificarli in altro modo a danno del debitore in forza di una clausola contrattuale che prevede tali misure, in ragione esclusivamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) di una richiesta di apertura di una procedura di ristrutturazione preventiva;</li> <li>b) di una richiesta di sospensione delle azioni esecutive individuali;</li> <li>c) dell'apertura di una procedura di ristrutturazione preventiva; oppure</li> <li>d) della concessione di una sospensione delle azioni esecutive individuali in quanto tale.</li> </ul> <p>6. Gli Stati membri <b>possono</b> prevedere che una sospensione delle azioni esecutive individuali non si applichi ad accordi di netting, compresi accordi di netting per close-out, su mercati finanziari, mercati dell'energia e mercati dei prodotti di base anche nei casi in cui non si applica l'articolo 31, paragrafo 1, se tali accordi sono opponibili a norma delle legislazioni nazionali in materia di insolvenza. Tuttavia, la sospensione si applica, da parte del</p>	<p>mancato pagamento di crediti anteriori rispetto alla presentazione della domanda di accesso al concordato preventivo in continuità aziendale. Sono essenziali i contratti necessari per la continuazione della gestione corrente dell'impresa, inclusi i contratti relativi alle forniture la cui interruzione impedisce la prosecuzione dell'attività del debitore.</p> <p><b>Art. 94-bis – Disposizioni speciali per i contratti pendenti nel concordato in continuità aziendale</b></p> <p>1. I creditori non possono, unilateralmente, rifiutare l'adempimento dei contratti in corso di esecuzione o provocarne la risoluzione, né possono anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore per il solo fatto del deposito della domanda di accesso al concordato in continuità aziendale, dell'emissione del decreto di apertura di cui all'articolo 47 e della concessione delle misure protettive o cautelari. Sono inefficaci eventuali patti contrari [...]</p> <p>Opzione non esercitata</p>	
--	--	--

<p>creditore all'esecuzione, di un credito da esso vantato nei confronti di un debitore in conseguenza dell'applicazione di un accordo di netting.</p> <p>Il primo comma non si applica ai contratti di fornitura di beni, servizi o energia necessari all'operatività dell'impresa del debitore, salvo che tali contratti costituiscano una posizione negoziata su una borsa valori o su un altro mercato, tale da poter essere sostituita in ogni momento al valore corrente di mercato.</p> <p>7. Gli Stati membri <b>provvedono</b> affinché la scadenza del termine di sospensione di un'azione esecutiva individuale senza l'adozione di un piano di ristrutturazione non comporti di per sé l'apertura di una procedura di insolvenza che potrebbe concludersi con la liquidazione delle attività del debitore, a meno che sussistano altre condizioni per tale apertura a norma del diritto nazionale.</p>	<p><b>Articolo 49 Dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale</b></p> <p>1. Il tribunale, definite le domande di accesso a un quadro di ristrutturazione preventiva eventualmente proposte, su ricorso di uno dei soggetti legittimati e <u>accertati i presupposti dell'articolo 121</u>, dichiara con sentenza l'apertura della liquidazione giudiziale.</p> <p>2. <u>Allo stesso modo</u>, su ricorso di uno dei soggetti legittimati, il tribunale provvede, osservate le disposizioni di cui all'articolo 44, comma 2, <u>quando è decorso inutilmente o è stato revocato il termine di cui all'articolo 44, comma 1, lettera a)</u>, quando il debitore non ha depositato le spese di procedura di cui all'articolo 44, comma 1, lettera d), ovvero nei casi previsti dall'articolo 106 o in caso di mancata approvazione del concordato preventivo o quando il concordato preventivo o gli accordi di ristrutturazione non sono stati omologati.</p> <p>[...]</p>	
<p><b>CAPO 3</b> <b>Piano di ristrutturazione</b></p>		
<p><b>Art. 8</b></p>		

<p><b>Contenuto del piano di ristrutturazione</b></p> <p>1. Gli Stati membri <b>dispongono</b> che il piano di ristrutturazione presentato per adozione conformemente all'articolo 9, o per l'omologazione dell'autorità giudiziaria o amministrativa conformemente all'articolo 10, contenga almeno le seguenti informazioni:</p> <p>a) l'identità del debitore;</p> <p>b) le attività e le passività del debitore al momento della presentazione del piano di ristrutturazione, compreso il valore delle attività, e una descrizione della situazione economica del debitore e della posizione dei lavoratori, nonché una descrizione delle cause e dell'entità delle difficoltà del debitore;</p> <p>c) le parti interessate, denominate individualmente o descritte mediante categorie di debiti a norma del diritto nazionale, e i relativi crediti o interessi coperti dal piano di ristrutturazione;</p> <p>d) se del caso, le classi in cui le parti interessate sono state suddivise ai fini dell'adozione del piano di ristrutturazione e i valori rispettivi dei crediti e degli interessi di ciascuna classe;</p> <p>e) <b>se del caso</b>, le parti, denominate individualmente o descritte mediante categorie di debiti a norma del diritto nazionale, che non sono interessate dal piano di ristrutturazione, unitamente a una descrizione dei motivi per cui si propone che non siano interessate;</p> <p>f) <b>se del caso</b>, l'identità del professionista nel campo della ristrutturazione;</p> <p>g) i termini del piano di ristrutturazione tra cui, in particolare:</p> <p>i) qualsiasi misura di ristrutturazione proposta di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 1;</p> <p>ii) la durata proposta di qualsiasi misura di ristrutturazione proposta, se del caso;</p>	<p><b>Art. 87 Contenuto del piano di concordato</b></p> <p>1. Il debitore presenta, con la proposta di concordato e unitamente alla documentazione prevista dall'articolo 39, un piano contenente:</p> <p>a) l'indicazione del debitore e delle eventuali parti correlate, le sue attività e passività al momento della presentazione del piano e la descrizione della situazione economico-finanziaria dell'impresa e della posizione dei lavoratori;</p> <p>b) una descrizione delle cause e dell'entità dello stato di crisi o di insolvenza in cui si trova e l'indicazione delle strategie d'intervento;</p> <p>c) il valore di liquidazione del patrimonio, alla data della domanda di concordato, in ipotesi di liquidazione giudiziale;</p> <p>d) le modalità di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei beni, accollo, o altre operazioni straordinarie, ivi compresa l'attribuzione ai creditori, nonché a società da questi partecipate, di azioni, quote, ovvero obbligazioni, anche convertibili in azioni, o altri strumenti finanziari e titoli di debito;</p> <p>e) la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta nonché, in caso di concordato in continuità, il piano industriale con l'indicazione degli effetti sul piano finanziario e dei tempi necessari per assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria;</p> <p>f) ove sia prevista la prosecuzione dell'attività d'impresa in forma diretta, l'analitica</p>	
---	--	--



<p>iii) le modalità di informazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori in conformità del diritto dell'Unione e nazionale;</p> <p>iv) se applicabile, le conseguenze generali per l'occupazione, come licenziamenti, misure di disoccupazione parziale, o simili;</p> <p>v) se previsto dal diritto nazionale, la stima dei flussi finanziari del debitore; e</p> <p>vi) qualsiasi nuovo finanziamento anticipato nell'ambito del piano di ristrutturazione e i motivi per cui il nuovo finanziamento è necessario per l'attuazione del piano;</p> <p>h) una dichiarazione circa i motivi per cui il piano di ristrutturazione ha prospettive ragionevoli di impedire l'insolvenza del debitore e di garantire la sostenibilità economica dell'impresa, comprese le necessarie condizioni preliminari per il successo del piano. Gli Stati membri <b>possono</b> esigere che tale dichiarazione dei motivi sia redatta o convalidata da un esperto esterno o da un professionista nel campo della ristrutturazione, ove questi sia stato nominato.</p>	<p>individuazione dei costi e dei ricavi attesi, del fabbisogno finanziario e delle relative modalità di copertura, tenendo conto anche dei costi necessari per assicurare il rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela dell'ambiente;</p> <p>g) gli apporti di finanza nuova eventualmente previsti e le ragioni per cui sono necessari per l'attuazione del piano;</p> <p>h) le azioni risarcitorie e recuperatorie esperibili nonché le azioni eventualmente proponibili solo nel caso di apertura della procedura di liquidazione giudiziale e le prospettive di realizzo;</p> <p>i) le iniziative da adottare qualora si verifici uno scostamento dagli obiettivi pianificati;</p> <p>l) le parti interessate dal piano, indicate individualmente o descritte per categorie di debiti, e l'ammontare dei relativi crediti e interessi, con indicazione dell'ammontare eventualmente contestato;</p> <p>m) le classi in cui le parti interessate sono state suddivise ai fini del voto, con indicazione dei criteri di formazione utilizzati, del valore dei rispettivi crediti e degli interessi di ciascuna classe;</p> <p>n) le eventuali parti non interessate dal piano, indicate individualmente o descritte per categorie di debiti, unitamente a una descrizione dei motivi per i quali non sono interessate;</p> <p>o) le modalità di informazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori nonché gli effetti della ristrutturazione sui rapporti di</p>	
--	---	--

<p>2. Gli Stati membri <b>rendono disponibile online una lista di controllo</b> particolareggiata per i piani di ristrutturazione, adeguata alle esigenze delle PMI. La lista di controllo include indicazioni pratiche su come deve essere redatto il piano di ristrutturazione a norma del diritto nazionale. La lista di controllo è messa a disposizione nella lingua o nelle lingue ufficiali dello Stato membro. Gli Stati membri valutano la possibilità di render disponibile la lista almeno in un'altra lingua, in particolare una utilizzata nel mondo degli affari a livello internazionale.</p>	<p>lavoro, sulla loro organizzazione o sulle modalità di svolgimento delle prestazioni; p) l'indicazione del commissario giudiziale ove già nominato.</p> <p>2. Nella domanda il debitore indica le ragioni per cui la proposta concordataria è preferibile rispetto alla liquidazione giudiziale.</p> <p>3. Il debitore deposita, con la domanda, la relazione di un professionista indipendente, che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano e, in caso di continuità aziendale, che il piano è atto a impedire o superare l'insolvenza del debitore, a garantire la sostenibilità economica dell'impresa e a riconoscere a ciascun creditore un trattamento non deteriore rispetto a quello che riceverebbe in caso di liquidazione giudiziale. Analoga relazione deve essere presentata nel caso di modifiche sostanziali della proposta o del piano.</p> <p><b>Art. 5-bis – Accesso alle informazioni e lista di controllo</b> [...] 2. Nei siti internet di cui al comma 1 è altresì disponibile una lista di controllo particolareggiata, adeguata anche alle esigenze delle micro, piccole e medie imprese, che contiene indicazioni operative per la redazione dei piani di risanamento. Il contenuto della lista di controllo è definito con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.</p>	
<p><b>Art. 9</b></p>		

<p><b>Adozione del piano di ristrutturazione</b></p> <p>1. Gli Stati membri <b>provvedono</b> affinché, a prescindere da chi richiede una procedura di ristrutturazione preventiva conformemente all'articolo 4, i debitori abbiano il diritto di presentare piani di ristrutturazione per adozione da parte delle parti interessate. Gli Stati membri <b>possono</b> altresì disporre, precisandone le condizioni, che i creditori e i professionisti nel campo della ristrutturazione abbiano il diritto di presentare piani di ristrutturazione.</p> <p>2. Gli Stati membri <b>provvedono</b> affinché le parti interessate abbiano diritto di voto sull'adozione di un piano di ristrutturazione. Le parti non interessate da un piano di ristrutturazione non hanno diritto di voto sull'adozione del piano.</p>	<p><b>Art. 37 - Iniziativa per l'accesso ai quadri di ristrutturazione preventiva e alla liquidazione giudiziale</b></p> <p>Opzione non esercitata per i professionisti. Per i creditori: <b>Art. 90 – Proposte concorrenti</b></p> <p><b>Art. 109 – Maggioranza per l'approvazione del concordato</b> [...]</p> <p>5. Il concordato in continuità aziendale è approvato se tutte le classi votano a favore. In ciascuna classe la proposta è approvata se è raggiunta la maggioranza dei crediti ammessi al voto oppure, in mancanza, se hanno votato favorevolmente i due terzi dei crediti dei creditori votanti, purché abbiano votato i creditori titolari di almeno la metà del totale dei crediti della medesima classe. In caso di mancata approvazione si applica l'articolo 112, comma 2. I creditori muniti di diritto di prelazione non votano se soddisfatti in denaro, integralmente, entro centottanta giorni dall'omologazione, e purché la garanzia reale che assiste il credito ipotecario o pignoratizio resti ferma fino alla liquidazione, funzionale al loro pagamento, dei beni e diritti sui quali sussiste la causa di prelazione. Nel caso di crediti assistiti dal privilegio di cui all'articolo 2751-bis, n. 1, del codice civile, il termine di cui al periodo precedente è di trenta giorni. Se non ricorrono le condizioni di cui al primo e</p>	<p>L'iniziativa è solo del debitore, le proposte concorrenti sono depositate dai creditori dopo l'instaurazione del procedimento da parte del debitore.</p>
---	--	---

<p>3. In deroga al paragrafo 2, gli Stati membri <b>possono</b> escludere dal diritto di voto:</p> <p>a) i detentori di strumenti di capitale;</p> <p>b) i creditori i cui crediti hanno rango inferiore ai crediti vantati dai creditori non garantiti nel normale grado di priorità di liquidazione; oppure</p> <p>c) qualsiasi parte correlata con il debitore o con la sua impresa che presenti un conflitto di interessi a norma del diritto nazionale.</p>	<p>secondo periodo, i creditori muniti di diritto di prelazione votano e, per la parte incapiente, sono inseriti in una classe distinta.</p> <p>a) Opzione non esercitata (v. Artt. 120-bis e 120-ter)</p> <p>b) i creditori postergati non votano non essendo considerati parti interessati</p> <p>c) <b>Art. 109 – Maggioranza per l’approvazione del concordato</b> [...]</p> <p>6. Sono esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze il coniuge o il convivente di fatto del debitore, ovvero la parte dell'unione civile con il debitore, i parenti e affini del debitore fino al quarto grado, la società che controlla la società debitrice, le società da questa controllate e quelle sottoposte a comune controllo, nonché i cessionari o aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno prima della domanda di concordato. Sono inoltre esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze i creditori in conflitto d'interessi.</p> <p>7. Il creditore che propone il concordato ovvero le società da questo controllate, le società controllanti o sottoposte a comune controllo, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, del codice civile possono votare soltanto se la</p>	
--	--	--

4. Gli Stati membri **provvedono** affinché le parti interessate siano trattate in classi distinte che rispecchiano una sufficiente comunanza di interessi, basata su criteri verificabili, a norma del diritto nazionale. Come minimo, i creditori che vantano crediti garantiti e non garantiti sono trattati in classi distinte ai fini dell'adozione del piano di ristrutturazione. Gli Stati membri **possono** altresì prevedere che i diritti dei lavoratori siano trattati in una specifica classe distinta.

Gli Stati membri **possono** prevedere che il debitore che è una PMI possa scegliere di non trattare le parti interessate in classi distinte.

proposta ne prevede l'inserimento in apposita classe.

#### **Art. 2 – Definizioni**

1. Ai fini del presente codice si intende per:

[...]

r) «classe di creditori»: insieme di creditori che hanno posizione giuridica e interessi economici omogenei;

[...]

#### **Art. 85 Suddivisione dei creditori in classi**

[...]

3. Nel concordato in continuità aziendale la suddivisione dei creditori in classi è in ogni caso obbligatoria. I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, interessati dalla ristrutturazione perché non ricorrono le condizioni di cui all'articolo 109, comma 5, sono suddivisi in classi e le imprese minori, titolari di crediti chirografari derivanti da rapporti di fornitura di beni e servizi, sono inserite in classi separate.

[...]

5. Fermo quanto previsto dall'articolo 84, commi 5, 6 e 7, il trattamento stabilito per ciascuna classe non può avere l'effetto di alterare l'ordine delle cause legittime di prelazione.

#### **Art. 74 – Proposta di concordato minore**

[...]

3. La proposta di concordato minore ha contenuto libero, indica in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento e può prevedere il

<p>Gli Stati membri <b>adottano misure</b> appropriate per assicurare che la formazione delle classi sia effettuata con particolare attenzione alla protezione dei creditori vulnerabili, come i piccoli fornitori.</p> <p>5. I diritti di voto e la formazione delle classi <b>sono esaminati</b> da un'autorità giudiziaria o amministrativa quando è presentata la domanda di omologazione del piano di ristrutturazione.</p>	<p>soddisfacimento, anche parziale, dei crediti attraverso qualsiasi forma, nonché la eventuale suddivisione dei creditori in classi. La formazione delle classi è obbligatoria per i creditori titolari di garanzie prestate da terzi.</p> <p><b>Art. 85 Suddivisione dei creditori in classi</b> [...] 3. Nel concordato in continuità aziendale la suddivisione dei creditori in classi è obbligatoria. I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, interessati dalla ristrutturazione perché non ricorrono le condizioni di cui all'articolo 109, comma 5, sono suddivisi in classi e <b>le imprese minori, titolari di crediti chirografari derivanti da rapporti di fornitura di beni e servizi, sono inserite in classi separate.</b> [...]</p> <p><b>Art. 112 – Giudizio di omologazione</b> 1. Il tribunale omologa il concordato verificati: a) la regolarità della procedura; b) l'esito della votazione; c) l'ammissibilità della proposta; <b>d) la corretta formazione delle classi;</b> e) la parità di trattamento dei creditori all'interno di ciascuna classe; f) in caso di concordato in continuità aziendale, che tutte le classi abbiano votato favorevolmente, che il piano non sia privo di ragionevoli prospettive di impedire o superare l'insolvenza e che eventuali nuovi finanziamenti siano necessari per l'attuazione del piano e non pregiudichino ingiustamente gli interessi dei creditori;</p>	
--	--	--

<p>Gli Stati membri <b>possono</b> esigere che un'autorità giudiziaria o amministrativa esamini e convalidi i diritti di voto e la formazione delle classi in una fase anteriore a quella di cui al primo comma.</p> <p>6. Il piano di ristrutturazione è adottato dalle parti interessate purché <b>in ciascuna classe sia ottenuta la maggioranza dell'importo dei crediti o degli interessi</b>. Inoltre gli Stati membri possono richiedere che in ciascuna classe sia ottenuta la maggioranza del numero di parti interessate.</p> <p>Le maggioranze richieste per l'adozione del piano di ristrutturazione sono stabilite dagli Stati membri. Tali maggioranze <b>non sono superiori al 75 %</b> dell'importo dei crediti o</p>	<p>g) in ogni altro caso, la fattibilità del piano, intesa come non manifesta inattitudine a raggiungere gli obiettivi prefissati. [...]</p> <p>Opzione non esercitata</p> <p><b>Art. 109 – Giudizio di omologazione</b> [...]</p> <p>5. Il concordato in continuità aziendale è approvato se tutte le classi votano a favore. In ciascuna classe la proposta è approvata se è raggiunta la maggioranza dei crediti ammessi al voto oppure, in mancanza, se hanno votato favorevolmente i due terzi dei crediti dei creditori votanti, purché abbiano votato i creditori titolari di almeno la metà del totale dei crediti della medesima classe. In caso di mancata approvazione si applica l'articolo 112, comma 2. I creditori muniti di diritto di prelazione non votano se soddisfatti in denaro, integralmente, entro centottanta giorni dall'omologazione, e purché la garanzia reale che assiste il credito ipotecario o pignoratizio resti ferma fino alla liquidazione, funzionale al loro pagamento, dei beni e diritti sui quali sussiste la causa di prelazione. Nel caso di crediti assistiti dal privilegio di cui all'articolo 2751-bis, n. 1, del codice civile, il termine di cui al periodo precedente è di trenta giorni. Se non ricorrono le condizioni di cui al primo e secondo periodo, i creditori muniti di diritto di prelazione votano e, per la parte incapiente, sono inseriti in una classe distinta.</p>	
---	--	--

<p>degli interessi di ciascuna classe o, se del caso, del numero di parti interessate di ciascuna classe.</p> <p>7. In deroga ai paragrafi da 2 a 6, gli Stati membri <b>possono</b> prevedere che la votazione formale per l'adozione del piano di ristrutturazione possa essere sostituita da un accordo con la maggioranza richiesta.</p>	<p>Opzione non esercitata rispetto al secondo periodo che parla di “numero di parti interessate” (nella singola classe non c'è il voto per teste ma per “maggioranza dei crediti ammessi al voto”)</p> <p>Opzione non esercitata</p>	
<p style="text-align: center;"><b>Art. 10</b> <b>Omologazione del piano di ristrutturazione</b></p> <p>1. Gli Stati membri <b>provvedono</b> affinché <b>almeno</b> i seguenti piani di ristrutturazione vincolino le parti solo se sono omologati dall'autorità giudiziaria o amministrativa:</p> <p>a) piani di ristrutturazione che incidono sui crediti o sugli interessi delle parti interessate dissenzienti;</p> <p>b) piani di ristrutturazione che prevedono nuovi finanziamenti;</p> <p>c) piani di ristrutturazione che comportano la perdita di più del 25 % della forza lavoro, se tale perdita è ammessa dal diritto nazionale.</p> <p>2. Gli Stati membri <b>provvedono</b> affinché le condizioni per l'omologazione del piano di ristrutturazione da parte dell'autorità giudiziaria o amministrativa siano specificate chiaramente e prevedano almeno che:</p> <p>a) il piano di ristrutturazione sia stato adottato in conformità dell'articolo 9;</p>	<p><b>Art. 48 - Omologazione e Art. 112 – Giudizio di omologazione</b> (il concordato preventivo e gli accordi di ristrutturazione sono sempre omologati)</p> <p><b>Articoli 48, 109 e 112</b></p> <p>a) <b>Articoli 37, 85, 74, 90, 109, 112</b></p>	



<p>b) i creditori con una sufficiente comunanza di interessi nella stessa classe ricevano pari trattamento, proporzionalmente al credito rispettivo;</p> <p>c) la notificazione del piano di ristrutturazione sia stata consegnata, conformemente al diritto nazionale, a tutte le parti interessate;</p> <p>d) nel caso vi siano creditori dissenzienti, il piano di ristrutturazione superi la verifica del migliore soddisfacimento dei creditori;</p>	<p>b) <b>Art. 112, comma 1, lettera e);</b></p> <p>c) <b>Art. 112</b>, comma 1, lettera a) e <b>Art. 104 – Convocazione dei creditori</b> [...]</p> <p>2. Il commissario giudiziale provvede a comunicare ai creditori a mezzo posta elettronica certificata, se il destinatario ha un indirizzo digitale e, in ogni altro caso, a mezzo lettera raccomandata spedita presso la sede dell'impresa o la residenza del creditore, il <u>piano</u> e un avviso contenente la data iniziale e finale del voto dei creditori, la proposta del debitore, il decreto di apertura, il suo indirizzo di posta elettronica certificata, l'invito ad indicare un indirizzo di posta elettronica certificata oppure un recapito certificato qualificato di cui all'articolo 1, comma 1-ter del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, le cui variazioni è onere comunicare al commissario. Nello stesso avviso è contenuto l'avvertimento di cui all'articolo 200, comma 1, lettera c). Tutte le successive comunicazioni ai creditori sono effettuate dal commissario a mezzo posta elettronica certificata.</p> <p>d) <b>Art. 112 – Giudizio di omologazione</b> [...]</p> <p>3. Nel concordato in continuità aziendale, se con l'opposizione un creditore dissenziente eccepisce il difetto di convenienza della proposta, il tribunale omologa il concordato</p>	
---	--	--

<p>e) se del caso, qualsiasi nuovo finanziamento sia necessario per attuare il piano di ristrutturazione e non pregiudichi ingiustamente gli interessi dei creditori.</p> <p>Il rispetto del primo comma, lettera d), è esaminato da un'autorità giudiziaria o amministrativa solo se il piano di ristrutturazione è stato contestato per tale motivo.</p> <p>3. Gli Stati membri <b>assicurano</b> che l'autorità giudiziaria o amministrativa abbia la facoltà di rifiutare di omologare il piano di ristrutturazione che risulti privo della prospettiva ragionevole di impedire l'insolvenza del debitore o di garantire la sostenibilità economica dell'impresa.</p>	<p>quando, secondo la proposta e il piano, il credito risulta soddisfatto in misura non inferiore rispetto alla liquidazione giudiziale. Il creditore che non ha contestato il difetto di convenienza nelle osservazioni formulate ai sensi dell'articolo 107, comma 4, non può proporre l'opposizione di cui al primo periodo se non dimostra che la mancata contestazione è dipesa da causa a lui non imputabile. [...]</p> <p>e) <b>Art. 112, comma 1, lettera f)</b></p> <p><b>Art. 112, comma 3 (v. sopra)</b></p> <p><b>Art. 112 - Giudizio di omologazione</b></p> <p>1. Il tribunale omologa il concordato verificati:</p> <p>a) la regolarità della procedura;</p> <p>b) l'esito della votazione;</p> <p>c) l'ammissibilità della proposta;</p> <p>d) la corretta formazione delle classi;</p> <p>e) la parità di trattamento dei creditori all'interno di ciascuna classe;</p> <p>f) in caso di concordato in continuità aziendale, che tutte le classi abbiano votato favorevolmente, che il piano <b>non sia privo di ragionevoli prospettive di impedire o superare l'insolvenza</b> e che eventuali nuovi finanziamenti siano necessari per l'attuazione</p>	
---	--	--

<p>4. Gli Stati membri <b>provvedono</b> affinché, nei casi in cui l'autorità giudiziaria o amministrativa è tenuta a omologare il piano di ristrutturazione per renderlo vincolante, la decisione sia adottata in modo efficace ai fini del trattamento della materia in tempi rapidi.</p>	<p>del piano e non pregiudichino ingiustamente gli interessi dei creditori;</p> <p>g) in ogni altro caso, la fattibilità del piano, intesa come non manifesta inattitudine a raggiungere gli obiettivi prefissati.</p> <p>[...]</p> <p><b>Art. 113 - Chiusura della procedura</b></p> <p>[...]</p> <p>2. L'omologazione deve intervenire nel termine di dodici mesi dalla presentazione della domanda ai sensi dell'articolo 40.</p>	
<p style="text-align: center;"><b>Art 11</b></p> <p><b>Ristrutturazione trasversale dei debiti</b></p> <p>1. Gli Stati membri <b>provvedono</b> affinché il piano di ristrutturazione che non è approvato da tutte le parti interessate di cui all'articolo 9, paragrafo 6, in ciascuna classe di voto, possa essere omologato dall'autorità giudiziaria o amministrativa, su proposta del debitore o con l'accordo del debitore, e possa diventare vincolante per le classi di voto dissenzienti se esso soddisfa almeno le condizioni seguenti:</p> <p>a) è conforme all'articolo 10, paragrafi 2 e 3;</p> <p>b) è stato approvato:</p> <p style="padding-left: 20px;">i) dalla maggioranza delle classi di voto di parti interessate, purché almeno una di esse sia una classe di creditori garantiti o abbia rango superiore alla classe dei creditori non garantiti; oppure, in mancanza,</p> <p style="padding-left: 20px;">ii) da almeno una delle classi di voto di parti interessate o, se previsto dal diritto</p>	<p><b>Articoli 64-bis e 64-ter (Piano di ristrutturazione soggetto a omologazione) e artt. 109, comma 5, e 112, comma 1 (Concordato preventivo in continuità aziendale)</b></p> <p><b>Art. 112, commi 1 e 3 e Art. 104. Comma 2</b></p> <p><b>Art. 112. – Giudizio di omologazione</b></p> <p>[...]</p> <p>2. Nel concordato in continuità aziendale, se una o più classi sono dissenzienti, il tribunale, su richiesta del debitore o con il consenso del debitore in caso di proposte concorrenti, omologa altresì se ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:</p>	

<p>nazionale, di parti che subiscono un pregiudizio, diversa da una classe di detentori di strumenti di capitale o altra classe che, in base a una valutazione del debitore in regime di continuità aziendale, non riceverebbe alcun pagamento né manterrebbe alcun interesse o, se previsto dal diritto nazionale, si possa ragionevolmente presumere che non riceva alcun pagamento né mantenga alcun interesse se fosse applicato il normale grado di priorità di liquidazione a norma del diritto nazionale.</p> <p>c) assicura che le classi di voto dissenzienti di creditori interessati ricevano un trattamento almeno tanto favorevole quanto quello delle altre classi dello stesso rango e più favorevole di quello delle classi inferiori; e</p> <p>d) nessuna classe di parti interessate può ricevere o conservare in base al piano di ristrutturazione più dell'importo integrale dei crediti o interessi che rappresenta.</p> <p>In deroga al primo comma, gli Stati membri <b>possono</b> limitare il requisito di ottenere l'accordo del debitore ai casi in cui quest'ultimo è una PMI.</p> <p>Gli Stati membri <b>possono</b> aumentare il numero minimo di classi di parti interessate, o, se previsto dal diritto nazionale, di parti che subiscono un pregiudizio necessario per l'approvazione del piano ai sensi della lettera b), punto ii), del presente paragrafo;</p>	<p>a) il valore di liquidazione è distribuito nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione;</p> <p>a) il valore eccedente quello di liquidazione è distribuito in modo tale che i crediti inclusi nelle classi dissenzienti ricevano complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore, fermo restando quanto previsto dall'articolo 84, comma 7;</p> <p>b) nessun creditore riceve più dell'importo del proprio credito;</p> <p>c) la proposta è approvata dalla maggioranza delle classi, purché almeno una sia formata da creditori titolari di diritti di prelazione, oppure, in mancanza, la proposta è approvata da almeno una classe di creditori che sarebbero almeno parzialmente soddisfatti rispettando la graduazione delle cause legittime di prelazione anche sul valore eccedente quello di liquidazione.</p> <p>Opzione non esercitata</p> <p>Opzione non esercitata</p>	<p>Lettere a) e b) regola priorità relativa attenuata (RPR)</p>
--	--	---

<p>2. In deroga al paragrafo 1, lettera c), gli Stati membri <b>possono</b> prevedere che i diritti dei creditori interessati di una classe di voto dissenziente siano pienamente soddisfatti con mezzi uguali o equivalenti se è previsto che una classe inferiore riceva pagamenti o mantenga interessi in base al piano di ristrutturazione.</p> <p>Gli Stati membri <b>possono</b> mantenere o introdurre disposizioni che derogano al primo comma, qualora queste siano necessarie per conseguire gli obiettivi del piano di ristrutturazione e se il piano di ristrutturazione non pregiudica ingiustamente i diritti o gli interessi delle parti interessate.</p>	<p>Opzione non esercitata</p>	<p>Regola priorità assoluta (APR)</p>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 12</b></p> <p><b>Detentori di strumenti di capitale</b></p> <p>1. Se escludono i detentori di strumenti di capitale dall'applicazione degli articoli da 9 a 11, gli Stati membri <b>provvedono</b> con altri mezzi affinché ai detentori di strumenti di capitale non sia consentito di impedire o ostacolare irragionevolmente l'adozione e l'omologazione di un piano di ristrutturazione.</p>	<p><b>Art. 120-ter - Classamento dei soci e dei titolari di strumenti finanziari</b></p> <p>1. Il quadro di ristrutturazione preventiva può prevedere la formazione di una classe di soci o di più classi se esistono soci ai quali lo statuto, anche a seguito delle modifiche previste dal piano, riconosce diritti diversi.</p> <p>2. La formazione delle classi previste dal comma 1 è obbligatoria se il piano prevede modificazioni che incidono direttamente sui diritti di partecipazione dei soci e, in ogni caso, per le società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio.</p> <p>3. I soci, inseriti in una o più classi, esprimono il proprio voto nelle forme e nei termini previsti per l'espressione del voto da parte dei creditori. All'interno della classe il socio ha diritto di voto in misura proporzionale alla quota di capitale</p>	

<p>2. Gli Stati membri <b>provvedono</b> altresì affinché ai detentori di strumenti di capitale non sia consentito di impedire o ostacolare irragionevolmente l'attuazione di un piano di ristrutturazione.</p>	<p>posseduta anteriormente alla presentazione della domanda. Il socio che non ha espresso il proprio dissenso entro il suddetto termine si ritiene consenziente.</p> <p>4. Le disposizioni di questo articolo si applicano, in quanto compatibili, ai titolari di strumenti finanziari, a eccezione di quelli che attribuiscono il diritto incondizionato al rimborso anche parziale dell'apporto.</p> <p><b>Art. 116 - Trasformazione, fusione e scissione</b> [...]</p> <p>4-bis. Quando il piano prevede il compimento delle operazioni di cui al comma 1, il diritto di recesso dei soci è sospeso fino all'attuazione del piano.</p> <p><b>Artt. 120-bis - Accesso</b></p> <p>1. L'accesso a un quadro di ristrutturazione preventiva è deciso, in via esclusiva, dagli amministratori unitamente al contenuto della proposta e alle condizioni del piano. La decisione deve risultare da verbale redatto da notaio ed è depositata e iscritta nel registro delle imprese. La domanda di accesso è sottoscritta da coloro che hanno la rappresentanza della società.</p> <p>2. Ai fini del buon esito della ristrutturazione il piano può prevedere qualsiasi modificazione dello statuto della società debitrice, ivi inclusi aumenti e riduzioni di capitale anche con limitazione o esclusione del diritto di opzione e altre modificazioni che incidono direttamente sui diritti di partecipazione dei soci, nonché fusioni, scissioni e trasformazioni.</p> <p>3. Gli amministratori sono tenuti a informare i soci dell'avvenuta decisione di accedere a un</p>	
---	--	--

<p>3. Gli Stati membri <b>possono</b> adattare la definizione di cosa debba intendersi per impedire o ostacolare irragionevolmente a norma del presente articolo per tenere conto, tra l'altro, del fatto che il debitore è una PMI o una grande impresa, delle misure di ristrutturazione proposte riguardanti i diritti dei detentori di strumenti di capitale, del tipo di detentore di strumenti di capitale, del fatto che il debitore è una persona fisica o giuridica, e che i soci di un'impresa hanno una responsabilità limitata o illimitata.</p>	<p>quadro di ristrutturazione preventiva e a riferire periodicamente del suo andamento.</p> <p>4. Dalla iscrizione della decisione nel registro delle imprese e fino alla omologazione, la revoca degli amministratori è inefficace se non ricorre una giusta causa. Non costituisce giusta causa la presentazione di una domanda di accesso a un quadro di ristrutturazione preventiva in presenza delle condizioni di legge. La deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto dalla sezione specializzata del tribunale delle imprese competente, sentiti gli interessati.</p> <p>5. I soci che rappresentano almeno il 10 per cento del capitale sono legittimati alla presentazione di proposte concorrenti ai sensi dell'articolo 90. La domanda è sottoscritta da ciascun socio proponente.</p> <p>6. Le disposizioni di questo articolo si applicano, in quanto compatibili, ai quadri di ristrutturazione presentati dagli imprenditori collettivi diversi dalle società.</p> <p>Opzione non esercitata</p>	
<p><b>Art. 13</b></p>		

<b>Lavoratori</b>		
<p>1. Gli Stati membri <b>provvedono</b> affinché il quadro di ristrutturazione preventiva non interessi i diritti individuali e collettivi dei lavoratori, ai sensi del diritto del lavoro dell'Unione e nazionale, quali i seguenti:</p> <p>a) il diritto alla negoziazione collettiva e all'azione industriale; e</p> <p>b) il diritto all'informazione e alla consultazione conformemente alle direttive 2002/14/CE e 2009/38/CE, in particolare:</p> <p>i) l'informazione dei rappresentanti dei lavoratori sull'evoluzione recente e quella probabile delle attività dell'impresa o dello stabilimento e della situazione economica, sulla cui base possono comunicare al debitore le preoccupazioni sulla situazione dell'impresa e sulla necessità di prendere in considerazione meccanismi di ristrutturazione;</p> <p>ii) l'informazione dei rappresentanti dei lavoratori su tutte le procedure di ristrutturazione preventiva che potrebbero incidere sull'occupazione, ad esempio in relazione alla capacità dei lavoratori di recuperare la propria retribuzione e qualsiasi pagamento futuro, compresi i diritti pensionistici dei lavoratori;</p> <p>iii) l'informazione e la consultazione dei rappresentanti dei lavoratori sui piani di ristrutturazione prima che siano presentati per adozione a norma dell'articolo 9, o per omologazione da parte di un'autorità giudiziaria o amministrativa a norma dell'articolo 10;</p> <p>c) i diritti garantiti dalle direttive 98/59/CE, 2001/23/CE e 2008/94/CE.</p>	<p><b>Art. 4 – Doveri delle parti</b> [...]</p> <p>3. Ove non siano previste, dalla legge o dai contratti collettivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 25, diverse procedure di informazione e consultazione, il datore di lavoro, che occupa complessivamente più di quindici dipendenti, prima della predisposizione del piano nell'ambito di un quadro di ristrutturazione preventiva, informa con comunicazione scritta, trasmessa anche tramite posta elettronica certificata, i soggetti sindacali di cui all'articolo 47, comma 1, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, delle rilevanti determinazioni che incidono sui rapporti di lavoro di una pluralità di lavoratori, anche solo per quanto riguarda l'organizzazione del lavoro o le modalità di svolgimento delle prestazioni. I soggetti sindacali, entro tre giorni dalla ricezione dell'informativa, possono chiedere all'imprenditore un incontro. La conseguente consultazione deve avere inizio entro cinque giorni dal ricevimento dell'istanza e, salvo diverso accordo tra i partecipanti, si intende esaurita decorsi dieci giorni dal suo inizio. La consultazione si svolge con vincolo di riservatezza rispetto alle informazioni qualificate come tali dal datore di lavoro o dai suoi rappresentanti nel legittimo interesse dell'impresa.</p>	



<p>2. Qualora il piano di ristrutturazione comprenda misure suscettibili di comportare cambiamenti nell'organizzazione del lavoro o nelle relazioni contrattuali con i lavoratori, tali misure sono approvate da tali lavoratori se in questi casi il diritto nazionale o i contratti collettivi prevedono tale approvazione.</p>		
<p style="text-align: center;"><b>Art. 14</b> <b>Valutazione dell'autorità giudiziaria o amministrativa</b></p>		
<p>1. L'autorità giudiziaria o amministrativa <b>adotta</b> una decisione sulla valutazione dell'impresa del debitore solo qualora il piano di ristrutturazione sia contestato da una parte interessata dissenziente per:</p> <p>a) una presunta violazione della verifica del migliore soddisfacimento dei creditori ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 6; oppure</p> <p>b) una presunta violazione delle condizioni per una ristrutturazione trasversale dei debiti ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), punto ii).</p> <p>2. Gli Stati membri <b>provvedono</b> affinché, ai fini dell'adozione di una decisione sulla valutazione conformemente al paragrafo 1, l'autorità giudiziaria o amministrativa possa nominare o sentire esperti adeguatamente qualificati.</p> <p>3. Ai fini del paragrafo 1, gli Stati membri <b>provvedono</b> affinché una parte interessata</p>	<p><b>Art. 112 – Giudizio di omologazione</b> [...]</p> <p>4. In caso di opposizione proposta da un creditore dissenziente, la stima del complesso aziendale del debitore è disposta dal tribunale solo se con l'opposizione è eccepita la violazione della convenienza di cui al comma 3 o il mancato rispetto delle condizioni di ristrutturazione trasversale di cui al comma 2.</p> <p><b>Art. 48 – Omologazione</b> [...]</p> <p>3. Il tribunale, assunti i mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti d'ufficio nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 112, comma 4, per il concordato in continuità aziendale, anche delegando uno dei componenti del collegio, omologa con sentenza il concordato. [...]</p> <p><b>Art. 112, comma 3</b> [...]</p>	

<p>dissenziente possa presentare una contestazione presso l'autorità giudiziaria o amministrativa chiamata a omologare il piano di ristrutturazione. Gli Stati membri possono prevedere che la contestazione possa essere presentata nell'ambito dell'impugnazione della decisione sulla omologazione del piano di ristrutturazione.</p>	<p>3. Nel concordato in continuità aziendale, se con l'opposizione un creditore dissenziente eccipisce il difetto di convenienza della proposta, il tribunale omologa il concordato quando, secondo la proposta e il piano, il credito risulta soddisfatto in misura non inferiore rispetto alla liquidazione giudiziale. Il creditore che non ha contestato il difetto di convenienza nelle osservazioni formulate ai sensi dell'articolo 107, comma 4, non può proporre l'opposizione di cui al primo periodo se non dimostra che la mancata contestazione è dipesa da causa a lui non imputabile. [...]</p>	
<p style="text-align: center;"><b>Art. 15</b> <b>Effetti del piano di ristrutturazione</b></p>		
<p>1. Gli Stati membri <b>provvedono</b> affinché il piano di ristrutturazione, omologato dall'autorità giudiziaria o amministrativa, sia vincolante per tutte le parti interessate denominate o descritte conformemente all'articolo 8, paragrafo 1, lettera c).</p> <p>2. Gli Stati membri <b>provvedono</b> affinché i creditori che non sono coinvolti nell'adozione del piano di ristrutturazione ai sensi del diritto nazionale non siano interessati dal piano.</p>	<p><b>Art. 117 – Effetti del concordato per i creditori</b> Il concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori alla pubblicazione nel registro delle imprese della domanda di accesso. Tuttavia essi conservano impregiudicati i diritti contro i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso</p> <p><b>Art. 109 - Maggioranza per l'approvazione del concordato</b> [...]</p> <p>5. Il concordato in continuità aziendale è approvato se tutte le classi votano a favore. In ciascuna classe la proposta è approvata se è raggiunta la maggioranza dei crediti ammessi al voto oppure, in mancanza, se hanno votato favorevolmente i due terzi dei crediti dei creditori votanti, purché abbiano votato i</p>	

	<p>creditori titolari di almeno la metà del totale dei crediti della medesima classe. In caso di mancata approvazione si applica l'articolo 112, comma 2. <b>I creditori muniti di diritto di prelazione non votano se soddisfatti in denaro, integralmente, entro centottanta giorni dall'omologazione, e purché la garanzia reale che assiste il credito ipotecario o pignoratizio resti ferma fino alla liquidazione, funzionale al loro pagamento, dei beni e diritti sui quali sussiste la causa di prelazione.</b> Nel caso di crediti assistiti dal privilegio di cui all'articolo 2751-bis, n. 1, del codice civile, il termine di cui al periodo precedente è di trenta giorni. <b>Se non ricorrono le condizioni di cui al primo e secondo periodo, i creditori muniti di diritto di prelazione votano e, per la parte incapiente, sono inseriti in una classe distinta. [...]</b></p>	
<p align="center"><b>Art. 16 Impugnazioni</b></p>		
<p>1. Gli Stati membri <b>provvedono</b> affinché qualsiasi impugnazione prevista a norma del diritto nazionale nei confronti di una decisione adottata da un'autorità giudiziaria per omologare o respingere il piano di ristrutturazione sia presentata dinanzi a un'autorità giudiziaria di grado superiore. Gli Stati membri <b>provvedono</b> affinché l'impugnazione di una decisione adottata da un'autorità amministrativa per omologare o respingere il piano di ristrutturazione sia presentata dinanzi a un'autorità giudiziaria.</p>	<p><b>Art. 51 - Impugnazioni</b></p> <p>1. Contro la sentenza del tribunale che pronuncia sull'omologazione del concordato preventivo, del piano di ristrutturazione soggetto a omologazione o degli accordi di ristrutturazione oppure dispone l'apertura della liquidazione giudiziale le parti possono proporre reclamo. La sentenza che dichiara aperta la liquidazione giudiziale può essere impugnata anche da qualunque interessato. Il reclamo è proposto con ricorso da depositare nella cancelleria della corte di appello nel termine di trenta giorni.</p> <p>2. Il ricorso deve contenere:</p>	

<p>2. Le impugnazioni <b>sono decise in modo efficiente</b> ai fini di un trattamento in tempi rapidi.</p>	<p>a) l'indicazione della corte di appello competente;</p> <p>b) le generalità dell'impugnante e del suo procuratore e l'elezione del domicilio nel comune in cui ha sede la corte di appello;</p> <p>c) l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui si basa l'impugnazione, con le relative conclusioni;</p> <p>d) l'indicazione dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e dei documenti prodotti.</p> <p>3. Il termine per il reclamo decorre, per le parti, dalla data della notificazione telematica del provvedimento a cura dell'ufficio e, per gli altri interessati, dalla data della iscrizione nel registro delle imprese. Si applica alle parti la disposizione di cui all'articolo 327, primo comma, del codice di procedura civile.</p> <p>4. Il reclamo non sospende l'efficacia della sentenza, salvo quanto previsto dall'articolo 52. L'accoglimento del reclamo produce gli effetti di cui all'articolo 53.</p> <p>5. Il presidente, nei cinque giorni successivi al deposito del ricorso, designa il relatore, e fissa con decreto l'udienza di comparizione entro sessanta giorni dal deposito del ricorso.</p> <p>6. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, è notificato a cura della cancelleria o in via telematica, al reclamante, al curatore o al commissario giudiziale e alle altre parti entro dieci giorni.</p> <p>7. Tra la data della notificazione e quella dell'udienza deve intercorrere un termine non minore di trenta giorni.</p> <p>8. Le parti resistenti devono costituirsi, a pena di decadenza, almeno dieci giorni prima dell'udienza, eleggendo il domicilio nel comune in cui ha sede la corte di appello. La</p>	
--	---	--

costituzione si effettua mediante il deposito in cancelleria di una memoria contenente l'esposizione delle difese in fatto e in diritto, nonché l'indicazione dei mezzi di prova e dei documenti prodotti.

9. L'intervento di qualunque interessato non può avere luogo oltre il termine stabilito per la costituzione delle parti resistenti con le modalità per queste previste.

10. All'udienza, il collegio, sentite le parti, assume, anche d'ufficio, nel rispetto del contraddittorio, tutti i mezzi di prova che ritiene necessari, eventualmente delegando un suo componente.

11. La corte, esaurita la trattazione, provvede sul ricorso con sentenza entro il termine di trenta giorni.

12. La sentenza è notificata, a cura della cancelleria e in via telematica, alle parti, e deve essere pubblicata e iscritta al registro delle imprese a norma dell'articolo 45.

13. Il termine per proporre il ricorso per cassazione è di trenta giorni dalla notificazione.

14. Il ricorso per cassazione non sospende l'efficacia della sentenza. Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 52 se il ricorso è promosso contro la sentenza con la quale la corte di appello ha rigettato il reclamo.

15. Salvo quanto previsto dall'articolo 96 del codice di procedura civile, con la sentenza che decide l'impugnazione, il giudice dichiara se la parte soccombente ha agito o resistito con mala fede o colpa grave e, in tal caso, revoca con efficacia retroattiva l'eventuale provvedimento di ammissione della stessa al patrocinio a spese dello Stato. In caso di società o enti, il giudice dichiara se sussiste mala fede del legale rappresentante che ha conferito la procura e, in

<p>3. L'impugnazione della decisione recante omologazione del piano di ristrutturazione <b>non ha effetto sospensivo</b> sull'esecuzione del piano. In deroga al primo comma, gli Stati membri <b>possono</b> prevedere che le autorità giudiziarie abbiano la facoltà di sospendere l'esecuzione del piano di ristrutturazione o di parti di esso qualora ciò sia necessario e appropriato per tutelare gli interessi di una parte.</p> <p>4. Gli Stati membri <b>provvedono</b> affinché, qualora sia accolta l'impugnazione di cui al paragrafo 3, l'autorità giudiziaria possa:</p> <p>a) annullare il piano di ristrutturazione; oppure</p> <p>b) omologare il piano di ristrutturazione con, se previsto dal diritto nazionale, o senza modifiche.</p>	<p>caso positivo, lo condanna in solido con la società o l'ente al pagamento delle spese dell'intero processo e al pagamento di una somma pari al doppio del contributo unificato di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.</p> <p><b>Art. 52 – Sospensione della liquidazione, dell'esecuzione del piano e degli accordi</b></p> <p>1. Proposto il reclamo, la corte di appello, su richiesta di parte o del curatore, può, quando ricorrono gravi e fondati motivi, sospendere, in tutto o in parte o temporaneamente, la liquidazione dell'attivo, la formazione dello stato passivo e il compimento di altri atti di gestione. Allo stesso modo può provvedere, in caso di reclamo avverso la omologazione del concordato preventivo o degli accordi di ristrutturazione dei debiti, ordinando l'inibitoria, in tutto o in parte o temporanea, dell'attuazione del piano o dei pagamenti.</p> <p><b>Art. 53 – Effetti della revoca della liquidazione giudiziale, dell'omologazione del concordato e degli accordi di ristrutturazione</b></p> <p>[...]</p> <p>5. In caso di revoca dell'omologazione del concordato o degli accordi di ristrutturazione dei debiti, su domanda di uno dei soggetti legittimati, la corte d'appello, accertati i presupposti di cui all'articolo 121, dichiara aperta la liquidazione giudiziale e rimette gli atti al tribunale per l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 49, comma 3. La sentenza che dichiara aperta la liquidazione giudiziale è notificata alle parti a cura della cancelleria della corte d'appello e comunicata al</p>	
--	--	--

<p>Gli Stati membri <b>possono</b> prevedere che, se un piano è omologato a norma del primo comma, lettera b), sia concesso un risarcimento a qualsiasi parte che abbia subito perdite monetarie e la cui impugnazione sia stata accolta.</p>	<p>tribunale, nonché iscritta al registro delle imprese. Restano salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti dal debitore e dagli organi della procedura prima della revoca.</p> <p>5-bis. In caso di accoglimento del reclamo proposto contro la sentenza di omologazione del concordato preventivo in continuità aziendale, la corte d'appello, su richiesta delle parti, può confermare la sentenza di omologazione se l'interesse generale dei creditori e dei lavoratori prevale rispetto al pregiudizio subito dal reclamante, riconoscendo a quest'ultimo il risarcimento del danno.</p> <p>Opzione non esercitata</p>	
<p><b>TUTELA DEI NUOVI FINANZIAMENTI, DEI FINANZIAMENTI TEMPORANEI E DELLE ALTRE OPERAZIONI CONNESSE ALLA RISTRUTTURAZIONE</b></p>		
<p><b>Art. 17</b> <b>Tutela dei nuovi finanziamenti e dei finanziamenti temporanei</b></p>		
<p>1. Gli Stati membri <b>provvedono</b> affinché i nuovi finanziamenti e i finanziamenti temporanei siano adeguatamente tutelati.</p>		<p>La norma non richiede disposizioni attuative posto che il solo pregiudizio alle ragioni dei creditori non rappresenta, nell'ordinamento nazionale:</p>

<p>Come minimo, in caso di successiva insolvenza del debitore:</p> <p>a) i nuovi finanziamenti e i finanziamenti temporanei non possono essere dichiarati nulli, annullabili o inopponibili; e</p> <p>b) i concessori di detti finanziamenti non possono essere ritenuti civilmente, amministrativamente o penalmente responsabili, in base al rilievo che detti finanziamenti sono pregiudizievoli per la massa dei creditori, a meno che non sussistano altre ragioni stabilite dal diritto nazionale.</p> <p>2. Gli Stati membri <b>possono</b> prevedere che il paragrafo 1 si applichi unicamente ai nuovi finanziamenti se il piano di ristrutturazione è stato omologato da un'autorità giudiziaria o amministrativa, e ai finanziamenti temporanei sottoposti a un controllo ex ante.</p> <p>3. Gli Stati membri <b>possono</b> escludere dall'applicazione del paragrafo 1 i finanziamenti temporanei concessi dopo che il debitore sia divenuto incapace di pagare i propri debiti in scadenza.</p> <p>4. Gli Stati membri <b>possono</b> prevedere che i concessori di nuovi finanziamenti o di finanziamenti temporanei abbiano il diritto di ottenere il pagamento in via prioritaria, nell'ambito di successive procedure di insolvenza, rispetto agli altri creditori che altrimenti avrebbero crediti di grado superiore o uguale.</p>		<p>- causa di nullità, annullabilità o inopponibilità dei contratti di finanziamento (anche per la revocatoria, fallimentare e ordinaria, concorrono sempre altri elementi per la revocabilità dell'atto – v. artt. 166 Codice e art. 2901 del codice civile);</p> <p>- fonte di responsabilità penale (v. articolo 324);</p> <p>- fonte di responsabilità civile (essendo sempre richiesto, quantomeno, l'elemento soggettivo) né sembra configurabile, in capo al finanziatore, una responsabilità di tipo amministrativo/contabile.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 18</b> <b>Tutela delle altre operazioni connesse alla ristrutturazione</b></p>		



<p>1. Fatto salvo l'articolo 17, gli Stati membri <b>provvedono</b> affinché, nel caso di successiva insolvenza di un debitore, le operazioni che sono ragionevoli e immediatamente necessarie per le trattative sul piano di ristrutturazione non siano dichiarate nulle, annullabili o inopponibili in base al rilievo che dette operazioni sono pregiudizievoli per la massa dei creditori, a meno che non sussistano altre ragioni stabilite dal diritto nazionale.</p> <p>2. Gli Stati membri <b>possono</b> prevedere che il paragrafo 1 si applichi unicamente ai casi in cui il piano è omologato da un'autorità giudiziaria o amministrativa o dette operazioni sono state soggette a un controllo ex ante.</p> <p>3. Gli Stati membri <b>possono</b> escludere dall'applicazione del paragrafo 1 le operazioni effettuate dopo che il debitore sia divenuto incapace di pagare i propri debiti in scadenza.</p> <p>4. Le operazioni di cui al paragrafo 1 <b>comprendono</b>, come minimo:</p> <p>a) il pagamento di onorari e costi necessari per la negoziazione, l'adozione o l'omologazione del piano di ristrutturazione;</p> <p>b) il pagamento di onorari e costi necessari per consulenze professionali strettamente connesse alla ristrutturazione;</p> <p>c) il pagamento delle retribuzioni dei lavoratori per il lavoro già prestato, fatta salva l'ulteriore protezione prevista dal diritto dell'Unione o nazionale;</p> <p>d) qualsiasi pagamento o spesa effettuati nell'ambito dell'attività ordinaria diversi da quelli di cui alle lettere da a) a c).</p>	<p><b>Art. 166 – Atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie</b> [...]</p> <p>3. Non sono soggetti all'azione revocatoria: [...]</p> <p>e) gli atti, i pagamenti e le garanzie su beni del debitore posti in essere in esecuzione del concordato preventivo, del piano di ristrutturazione di cui all'articolo 64-bis omologato e dell'accordo di ristrutturazione omologato e in essi indicati, nonché gli atti, i pagamenti e le garanzie legalmente posti in essere dal debitore dopo il deposito della domanda di accesso al concordato preventivo o all'accordo di ristrutturazione. L'esclusione</p>	<p>La norma non richiede disposizioni attuative essendo presente, nell'articolo 166, comma 3, lettera e), l'esenzione da revocatoria degli atti compiuti nell'ambito della procedura di concordato preventivo, del piano di ristrutturazione di cui all'articolo 64-bis omologato e degli ADR. L'articolo 324 esenta dai reati di bancarotta le medesime operazioni.</p>
---	--	--

<p>5. Fatto salvo l'articolo 17, gli Stati membri <b>provvedono</b> affinché, nel caso di successiva insolvenza del debitore, le operazioni ragionevoli e immediatamente necessarie per l'attuazione del piano di ristrutturazione ed effettuate conformemente al piano di ristrutturazione omologato dall'autorità giudiziaria o amministrativa non siano dichiarate nulle, annullabili o inopponibili in base al rilievo che dette operazioni sono pregiudizievoli per la massa dei creditori, a meno che non sussistano ulteriori ragioni stabilite dal diritto nazionale.</p>	<p>opera anche con riguardo all'azione revocatoria ordinaria; [...]</p>	
<p><b>Obblighi dei dirigenti</b></p>		
<p><b>Art. 19</b> <b>Obblighi dei dirigenti qualora sussista una probabilità di insolvenza</b></p>		
<p>Gli Stati membri <b>provvedono</b> affinché, qualora sussista una probabilità di insolvenza, i dirigenti tengano debitamente conto come minimo dei seguenti elementi: a) gli interessi dei creditori, e dei detentori di strumenti di capitale e degli altri portatori di interessi; b) la necessità di prendere misure per evitare l'insolvenza; e c) la necessità di evitare condotte che, deliberatamente o per grave negligenza, mettono in pericolo la sostenibilità economica dell'impresa.</p>	<p><b>Art. 2086 cc – Gestione dell'impresa</b> [...] L'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.</p> <p><b>Art. 4 – Doveri delle parti</b> 1. Nell'accesso ai quadri di ristrutturazione preventiva, nel corso dei relativi procedimenti</p>	

	<p>e durante le trattative, debitore e creditori devono comportarsi secondo buona fede e correttezza. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 16 e 21.</p> <p>2. Il debitore ha il dovere di:</p> <p>a) illustrare la propria situazione in modo completo, veritiero e trasparente, fornendo ai creditori tutte le informazioni necessarie e appropriate rispetto al quadro di ristrutturazione preventiva prescelto;</p> <p>b) assumere tempestivamente le iniziative idonee alla rapida definizione della procedura, anche al fine di non pregiudicare i diritti dei creditori;</p> <p>c) gestire il patrimonio o l'impresa durante i procedimenti nell'interesse prioritario dei creditori.</p> <p>[...]</p>	
<b>ESDEBITAZIONI E INTERDIZIONI</b>		
<b>Art. 20</b> <b>Accesso all'esdebitazione</b>		
<p>1. Gli Stati membri <b>provvedono</b> affinché l'imprenditore insolvente abbia accesso ad almeno una procedura che porti all'esdebitazione integrale in conformità della presente direttiva. Gli Stati membri possono chiedere la previa cessazione dell'attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale a cui sono riconducibili i debiti di un imprenditore insolvente.</p>	<p><b>Art. 278 – Oggetto e ambito di applicazione</b></p> <p>1. L'esdebitazione consiste nella liberazione dai debiti e comporta la inesigibilità dal debitore dei crediti rimasti insoddisfatti nell'ambito di una procedura di liquidazione giudiziale o di liquidazione controllata. Con l'esdebitazione vengono meno le cause di ineleggibilità e di decadenza collegate all'apertura della liquidazione giudiziale.</p> <p>2. Nei confronti dei creditori per fatto o causa anteriori che non hanno partecipato al concorso l'esdebitazione opera per la sola parte eccedente la percentuale attribuita nel concorso ai creditori di pari grado.</p>	

<p>2. Gli Stati membri in cui l'esdebitazione integrale è subordinata al rimborso parziale del debito da parte dell'imprenditore <b>provvedono</b> affinché l'obbligo di rimborso si basi sulla situazione individuale dell'imprenditore e, in particolare, sia proporzionato al reddito e agli attivi</p>	<p>3. Possono accedere all'esdebitazione, secondo le norme del presente capo, tutti i debitori di cui all'articolo 1, comma 1.</p> <p>4. Se il debitore è una società o altro ente, le condizioni stabilite nell'articolo 280 devono sussistere anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili e dei legali rappresentanti.</p> <p>5. L'esdebitazione della società ha efficacia nei confronti dei soci illimitatamente responsabili.</p> <p>6. Sono salvi i diritti vantati dei creditori nei confronti dei coobbligati e dei fideiussori del debitore, nonché degli obbligati in via di regresso.</p> <p>7. Restano esclusi dall'esdebitazione:</p> <p>a) gli obblighi di mantenimento e alimentari;</p> <p>b) i debiti per il risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale, nonché le sanzioni penali e amministrative di carattere pecuniario che non siano accessori ad debiti estinti.</p> <p>Decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270  <b>Articolo 76-bis (Esdebitazione dei soci illimitatamente responsabili)</b></p> <p>1. Ai soci illimitatamente responsabili cui sono stati estesi gli effetti della dichiarazione dello stato di insolvenza si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 278, 279, 280 e 281 del codice della crisi e dell'insolvenza.».</p>	<p>Esdebitazione integrale anche in caso di amministrazione straordinaria</p> <p>Le condizioni di accesso all'esdebitazione del Codice non prevedono il pagamento parziale del debito (<b>Artt. 278, 279 e 280</b>)</p>
--	---	---

<p>sequestrabili o disponibili dell'imprenditore durante i termini per l'esdebitazione e tenga conto dell'equo interesse dei creditori.</p> <p>3. Gli Stati membri <b>provvedono</b> affinché gli imprenditori che sono stati liberati dai rispettivi debiti possano beneficiare dei vigenti quadri nazionali che offrono agli imprenditori sostegno imprenditoriale, e abbiano accesso a informazioni pertinenti e aggiornate su tali quadri.</p>		<p>Il Codice non contiene disposizioni che dopo l'esdebitazione precludono o limitano l'accesso a misure di sostegno imprenditoriale.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 21</b> <b>Termini per l'esdebitazione</b></p>		
<p>1. Gli Stati membri <b>provvedono</b> affinché il periodo trascorso il quale l'imprenditore insolvente può essere liberato integralmente dai propri debiti non sia superiore a tre anni a decorrere al più tardi:</p> <p>a) nel caso di una procedura che comprende un piano di rimborso, dalla data della decisione adottata da un'autorità giudiziaria o amministrativa per l'omologazione del piano o dalla data d'inizio dell'attuazione del piano; oppure</p> <p>b) nel caso di qualsiasi altra procedura, dalla data della decisione adottata dall'autorità giudiziaria o amministrativa per l'apertura della procedura o dalla determinazione della massa fallimentare dell'imprenditore.</p> <p>2. Gli Stati membri <b>provvedono</b> affinché l'imprenditore insolvente che abbia adempiuto gli obblighi che gli incombono, ove esistano a norma del diritto nazionale, sia liberato dai debiti alla scadenza dei termini per l'esdebitazione senza necessità di rivolgersi</p>	<p><b>Art. 279 - Condizioni temporali di accesso</b></p> <p>1. Salvo il disposto dell'articolo 280, il debitore ha diritto a conseguire l'esdebitazione decorsi tre anni dall'apertura della procedura di liquidazione o al momento della chiusura della procedura, se antecedente.</p> <p><b>Art. 281 – Procedimento</b></p> <p>1. Il tribunale, contestualmente alla pronuncia del decreto di chiusura della procedura, sentiti gli organi della stessa e verificata la sussistenza delle condizioni di cui agli articoli 278, 279 e</p>	

all'autorità giudiziaria o amministrativa per aprire un'altra procedura oltre a quelle di cui al paragrafo 1. Fatto salvo il primo comma, gli Stati membri possono mantenere o introdurre disposizioni che consentano all'autorità giudiziaria o amministrativa di verificare se l'imprenditore abbia rispettato gli obblighi per ottenere l'esdebitazione.

3. Gli Stati membri **possono** disporre che un'esdebitazione non comprometta la prosecuzione di una procedura di insolvenza che comporti la realizzazione e la distribuzione dell'attivo dell'imprenditore che rientrava nella massa fallimentare di tale imprenditore alla data di scadenza del termine di esdebitazione.

280, dichiara inesigibili nei confronti del debitore i debiti concorsuali non soddisfatti.

2. Allo stesso modo il tribunale provvede, su istanza del debitore, quando siano decorsi almeno tre anni dalla data in cui è stata aperta la procedura di liquidazione giudiziale.

3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, il curatore dà atto, nei rapporti riepilogativi di cui all'articolo 130, dei fatti rilevanti per la concessione o il diniego del beneficio.

[...]

**Art. 281 – Procedimento**

[...]

5. L'esdebitazione non ha effetti sui giudizi in corso e sulle operazioni liquidatorie, anche se posteriori alla chiusura della liquidazione giudiziale disposta a norma dell'articolo 234.

6. Quando dall'esito dei predetti giudizi e operazioni deriva un maggior riparto a favore dei creditori, l'esdebitazione ha effetto solo per la parte definitivamente non soddisfatta.

**Art. 142 – Beni del debitore**

1. La sentenza che dichiara aperta la liquidazione giudiziale priva dalla sua data il debitore dell'amministrazione e della disponibilità dei suoi beni esistenti alla data di apertura della liquidazione giudiziale.

2. Sono compresi nella liquidazione giudiziale anche i beni che pervengono al debitore durante la procedura, dedotte le passività incontrate per l'acquisto e la conservazione dei beni medesimi.

**Art. 22**

<p align="center"><b>Periodo di interdizione</b></p>		
<p>1. Gli Stati membri <b>provvedono</b> affinché, qualora l'imprenditore insolvente ottenga l'esdebitazione conformemente alla presente direttiva, qualsiasi interdizione dall'accesso a un'attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale e dal suo esercizio per il solo motivo dell'insolvenza dell'imprenditore cessi di avere effetto, al più tardi, alla scadenza dei termini per l'esdebitazione.</p> <p>2. Gli Stati membri <b>provvedono</b> affinché, alla scadenza dei termini per l'esdebitazione, l'interdizione di cui al paragrafo 1 del presente articolo cessi di avere effetto senza necessità di rivolgersi all'autorità giudiziaria o amministrativa per aprire un'altra procedura oltre a quelle di cui all'articolo 21, paragrafo 1.</p>	<p><b>Art. 278 – Oggetto e ambito di applicazione</b></p> <p>1. L'esdebitazione consiste nella liberazione dai debiti e comporta la inesigibilità dal debitore dei crediti rimasti insoddisfatti nell'ambito di una procedura di liquidazione giudiziale o di liquidazione controllata. <u>Con l'esdebitazione vengono meno le cause di ineleggibilità e di decadenza collegate all'apertura della liquidazione giudiziale.</u></p>	
<p align="center"><b>Art. 23 Deroghe</b></p>		
<p>1. In deroga agli articoli da 20 a 22, gli Stati membri <b>mantengono o introducono disposizioni che negano o limitano l'accesso all'esdebitazione</b> o che revocano il beneficio di tale esdebitazione o che prevedono termini più lunghi per l'esdebitazione integrale dai debiti o periodi di interdizione più lunghi quando, nell'indebitarsi, durante la procedura di insolvenza o il pagamento dei debiti, l'imprenditore insolvente ha agito nei confronti dei creditori o di altri portatori di interessi in modo disonesto o in malafede ai sensi del diritto nazionale, fatte salve le norme nazionali sull'onere della prova.</p>	<p><b>Art. 282 – Condizioni per l'accesso all'esdebitazione</b></p> <p>1. Il debitore è ammesso al beneficio della liberazione dai debiti a condizione che:</p> <p>a) non sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per bancarotta fraudolenta o per delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, o altri delitti compiuti in connessione con l'esercizio dell'attività d'impresa, salvo che per essi sia intervenuta la riabilitazione. Se è in corso il procedimento penale per uno di tali reati o v'è stata applicazione di una delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, il beneficio può essere</p>	

<p>2. In deroga agli articoli da 20 a 22, gli Stati membri <b>possono</b> mantenere o introdurre disposizioni che negano o limitano l'accesso all'esdebitazione, revocano il beneficio dell'esdebitazione, o prevedono termini più lunghi per l'esdebitazione integrale o periodi di interdizione più lunghi in determinate circostanze ben definite e nei casi in cui tali deroghe siano debitamente giustificate, ad esempio:</p> <p>a) quando l'imprenditore insolvente ha violato sostanzialmente gli obblighi previsti in un piano di rimborso o qualsiasi altro obbligo giuridico a tutela degli interessi dei creditori, compreso l'obbligo di massimizzare i rendimenti per i creditori;</p> <p>b) quando l'imprenditore insolvente non ha adempiuto gli obblighi di informazione o cooperazione a norma del diritto dell'Unione e nazionale;</p> <p>c) in caso di domande abusive di esdebitazione;</p> <p>d) nel caso di un'ulteriore domanda di esdebitazione entro un certo periodo dalla concessione all'imprenditore insolvente del beneficio dell'esdebitazione integrale oppure dal rifiuto di tale beneficio a causa di una grave violazione degli obblighi di informazione o cooperazione;</p> <p>e) quando non è coperto il costo della procedura che porta all'esdebitazione; oppure</p> <p>f) quando una deroga è necessaria a garantire un equilibrio tra i diritti del debitore e i diritti di uno o più creditori.</p> <p>3. In deroga all'articolo 21, gli Stati membri <b>possono</b> prevedere termini più lunghi per l'esdebitazione qualora:</p>	<p>riconosciuto solo all'esito del relativo procedimento;</p> <p>b) non abbia distratto l'attivo o esposto passività insussistenti, cagionato o aggravato il dissesto rendendo gravemente difficoltosa la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari o fatto ricorso abusivo al credito;</p> <p>c) non abbia ostacolato o rallentato lo svolgimento della procedura e abbia fornito agli organi ad essa preposti tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento</p> <p>d) non abbia beneficiato di altra esdebitazione nei cinque anni precedenti la scadenza del termine per l'esdebitazione;</p> <p>e) non abbia già beneficiato dell'esdebitazione per due volte.</p> <p>Opzione non esercitata</p>	
---	--	--



<p>a) siano approvati o disposti da un'autorità giudiziaria o amministrativa provvedimenti cautelativi a tutela dell'abitazione principale dell'imprenditore insolvente e, ove applicabile, della famiglia dell'imprenditore o dei beni essenziali per la prosecuzione dell'attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale dell'imprenditore; oppure</p> <p>b) non sia realizzata l'abitazione principale dell'imprenditore insolvente e, ove applicabile, della famiglia dell'imprenditore.</p> <p>4. Gli Stati membri <b>possono</b> escludere dall'esdebitazione alcune categorie specifiche di debiti o limitare l'accesso all'esdebitazione o stabilire termini più lunghi per l'esdebitazione, qualora tali esclusioni, limitazioni o termini più lunghi siano debitamente giustificati, come nel caso di:</p> <p>a) debiti garantiti;</p> <p>b) debiti derivanti da sanzioni penali o ad esse connessi;</p> <p>c) debiti derivanti da responsabilità extracontrattuale;</p> <p>d) debiti riguardanti obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità;</p> <p>e) debiti contratti in seguito a una domanda d'esdebitazione o all'apertura della procedura che porta all'esdebitazione; e</p> <p>f) debiti derivanti dall'obbligo di pagare il costo della procedura che porta all'esdebitazione.</p> <p>5. In deroga all'articolo 22, gli Stati membri <b>possono</b> prevedere periodi di interdizione più lunghi o indeterminati qualora l'imprenditore insolvente svolga una professione:</p>	<p><b>Art. 278 – Oggetto e ambito di applicazione</b> [...]</p> <p>7. Restano esclusi dall'esdebitazione:</p> <p>a) gli obblighi di mantenimento e alimentari;</p> <p>b) i debiti per il risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale, nonché le sanzioni penali e amministrative di carattere pecuniario che non siano accessori addebiti estinti.</p> <p>Opzione non esercitata</p>	
---	---	--

<p>a) cui si applicano norme etiche specifiche o norme specifiche in materia di reputazione o competenza, e l'imprenditore abbia violato tali norme; oppure</p> <p>b) riguardante la gestione della proprietà altrui. Il primo comma non si applica qualora l'imprenditore insolvente chieda di accedere a una delle professioni di cui alle lettere a) o b) di tale comma.</p> <p>6. La presente direttiva lascia impregiudicate le disposizioni nazionali relative alle interdizioni disposte da un'autorità giudiziaria o amministrativa diverse da quelle di cui all'articolo 22.</p>		
<p><b>Art. 24</b> <b>Riunione delle procedure relative ai debiti professionali e personali</b></p>		
<p>1. Gli Stati membri <b>provvedono</b> affinché, ai fini dell'esdebitazione integrale, se l'imprenditore insolvente ha contratto debiti professionali nel corso della sua attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale e debiti personali al di fuori di tale attività, che non possono essere ragionevolmente distinti dai primi, tali debiti, se possono essere liberati, siano trattati in un'unica procedura.</p> <p>2. Qualora i debiti professionali e quelli personali possano essere distinti, gli Stati membri <b>possono</b> prevedere che, ai fini dell'esdebitazione integrale, essi siano trattati o in procedure distinte ma coordinate, o nella stessa procedura.</p>	<p><b>Art. 256 – Società con soci a responsabilità illimitata</b></p> <p>1. La sentenza che dichiara l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti di una società appartenente ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile produce l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale anche nei confronti dei soci, pur se non persone fisiche, illimitatamente responsabili.</p> <p>Opzione non esercitata</p>	<p>L'effetto universale della liquidazione giudiziale produce nei soci a responsabilità illimitata l'inclusione nella procedura anche dei debiti personali. Di conseguenza anche la procedura di esdebitazione copre tutte le passività gestite nella medesima procedura.</p>

<p style="text-align: center;"><b>MISURE PER AUMENTARE L'EFFICIENZA DELLE PROCEDURE DI RISTRUTTURAZIONE, INSOLVENZA ED ESDEBITAZIONE</b></p>		
<p style="text-align: center;"><b>Art. 25 Autorità giudiziarie e amministrative</b></p>		
<p>Fatte salve l'indipendenza della magistratura ed eventuali differenze nell'organizzazione del potere giudiziario all'interno dell'Unione, gli Stati membri <b>provvedono</b> affinché:</p> <p>a) i membri delle autorità giudiziarie e amministrative che si occupano delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione ricevano una formazione adeguata e possiedano le competenze necessarie per adempiere alle loro responsabilità; e</p>	<p><b>Lettera a):</b>  <b>Art. 35-ter decreto-legge n. 152 del 2021 convertito con modificazioni dalla legge n. 233 del 2021 –</b>  <b>Rafforzamento degli obblighi di formazione e aggiornamento dei giudici delegati alle procedure concorsuali e incentivi in caso di trasferimento ad altro ufficio per assicurare gli impegni assunti con il Piano nazionale di ripresa e resilienza in relazione alla specializzazione dei magistrati che svolgono funzioni in materia concorsuale.</b></p> <p>1. Il magistrato che svolge, anche in misura non prevalente, le funzioni di giudice delegato alle procedure concorsuali da non più di otto anni assicura la propria formazione e il proprio aggiornamento professionale e, a tale fine, è tenuto a frequentare, in ciascun anno decorrente dalla data di assunzione di tali funzioni, almeno due corsi di formazione e aggiornamento banditi dalla Scuola superiore della magistratura nella materia concorsuale.</p> <p>2. L'assolvimento degli obblighi di formazione e di aggiornamento di cui al comma 1</p>	

<p>b) il trattamento delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione avvenga in modo efficiente ai fini di un espletamento in tempi rapidi delle procedure.</p>	<p>costituisce specifico indicatore della capacità di cui all'articolo 11, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, da inserire nei rapporti informativi redatti ai fini dei pareri per il conseguimento delle valutazioni di professionalità.</p> <p>3. In caso di trasferimento ad altro ufficio, la formazione e l'aggiornamento in conformità a quanto previsto dal comma 1 e la positiva esperienza maturata per non meno di tre anni nella materia concorsuale costituiscono criteri di prevalenza nell'assegnazione di posti che comportano la trattazione di procedimenti nella medesima materia.</p> <p>4. Al magistrato che ha svolto in misura prevalente le funzioni di giudice delegato alle procedure concorsuali per almeno otto anni presso lo stesso ufficio giudiziario è assegnato un punteggio aggiuntivo in caso di partecipazione a bandi di concorso ordinari per il trasferimento ad altro ufficio.</p> <p>5. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Consiglio superiore della magistratura adotta i necessari provvedimenti attuativi</p> <p><b>Lettera b):</b></p> <p>1. per i quadri di ristrutturazione:  - <b>Art. 7 e Articoli 40 e seguenti</b> su procedimento unitario  - <b>Articolo 113 – Chiusura della procedura</b> [...]</p> <p>1-<i>bis</i>. L'omologazione deve intervenire nel termine di dodici mesi dalla presentazione della domanda ai sensi dell'articolo 40.</p> <p>2. per la liquidazione giudiziale:</p>	
--	---	--

**- Art. 5 - Trasparenza ed efficienza delle nomine e trattazione prioritaria delle controversie**

[...]

2. Le controversie in cui è parte un organo nominato dall'autorità giudiziaria o amministrativa nei quadri di ristrutturazione preventiva o nelle procedure di insolvenza o comunque un soggetto nei cui confronti è aperta una procedura prevista dal presente codice sono trattate con priorità. Il capo dell'ufficio trasmette annualmente al presidente della corte d'appello i dati relativi al numero e alla durata dei suddetti procedimenti, indicando le disposizioni adottate per assicurarne la celere trattazione. Il presidente della corte d'appello ne dà atto nella relazione sull'amministrazione della giustizia.

**- Art. 209 – Previsione di insufficiente realizzo**

1. Il tribunale, con decreto motivato da adottarsi prima dell'udienza per l'esame dello stato passivo, su istanza del curatore depositata almeno venti giorni prima dell'udienza stessa, corredata da una relazione sulle prospettive della liquidazione, e dal parere del comitato dei creditori, sentito il debitore, dispone non farsi luogo al procedimento di accertamento del passivo relativamente ai crediti concorsuali se risulta che non può essere acquisito attivo da distribuire ad alcuno dei creditori che abbiano chiesto l'ammissione al passivo, salva la soddisfazione dei crediti prededucibili e delle spese di procedura.

[...]

**- Art. 213 – Programma di liquidazione (modificato)**

	<p>- <b>Art. 216 – Modalità della liquidazione</b> (modificato)</p> <p>- <b>Art. 234 – Prosecuzione di giudizi e procedimenti esecutivi dopo la chiusura</b></p> <p>1. La chiusura della procedura nel caso di cui all'articolo 233, comma 1, lettera c), non è impedita dalla pendenza di giudizi o procedimenti esecutivi, rispetto ai quali il curatore mantiene la legittimazione processuale, anche nei successivi stati e gradi del giudizio, ai sensi dell'articolo 143. La legittimazione del curatore sussiste altresì per i procedimenti, compresi quelli cautelari e esecutivi, strumentali all'attuazione delle decisioni favorevoli alla liquidazione giudiziale, anche se instaurati dopo la chiusura della procedura.</p> <p>[...]</p> <p>- <b>Art. 255 – Azioni di responsabilità</b> (modificato)</p> <p>Per l'esdebitazione:</p> <p>- <b>Art- 281 – Procedimento</b></p> <p>1. Il tribunale, contestualmente alla pronuncia del decreto di chiusura della procedura, sentiti gli organi della stessa e verificata la sussistenza delle condizioni di cui agli articoli 278, 279 e 280, dichiara inesigibili nei confronti del debitore i debiti concorsuali non soddisfatti.</p> <p>2. Allo stesso modo il tribunale provvede, su istanza del debitore, quando siano decorsi almeno tre anni dalla data in cui è stata aperta la procedura di liquidazione giudiziale.</p>	
<p><b>Art. 26</b> <b>Professionisti nelle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione</b></p>		

<p>1. Gli Stati membri <b>provvedono</b> affinché:</p> <p>a) i professionisti nominati da un'autorità giudiziaria o amministrativa per occuparsi di procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione («professionisti») ricevano una formazione adeguata e possiedano le competenze necessarie per adempiere alle loro responsabilità;</p> <p>b) le condizioni di ammissibilità, nonché la procedura di nomina, revoca e dimissioni dei professionisti, siano chiare, trasparenti ed eque;</p> <p>c) ai fini della nomina di un professionista in un caso specifico, anche nei casi che presentano elementi transfrontalieri, si tenga debito conto delle esperienze e competenze del</p>	<p>a) <b>Art. 356 – Albo dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi e dell'insolvenza</b></p> <p>b) <b>Art. 358 – Requisiti per la nomina agli incarichi sulle procedure</b> [...]</p> <p>3. Il curatore, il commissario giudiziale e il liquidatore sono nominati dall'autorità giudiziaria tenuto conto:</p> <p>a) delle risultanze dei rapporti riepilogativi di cui all'articolo 16-bis, commi 9-quater, 9-quinquies e 9-sep-ties, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228;</p> <p>b) degli incarichi in corso, in relazione alla necessità di assicurare l'espletamento diretto, personale e tempestivo delle funzioni;</p> <p>c) delle esigenze di trasparenza e di turnazione nell'assegnazione degli incarichi, valutata la esperienza richiesta dalla natura e dall'oggetto dello specifico incarico;</p> <p>d) con riferimento agli iscritti agli albi dei consulenti del lavoro, dell'esistenza di rapporti di lavoro subordinato in atto al momento dell'apertura della liquidazione giudiziale, del deposito del decreto di ammissione al concordato preventivo o al momento della sua omologazione.</p> <p>e) <u>in caso di procedura che presenta elementi transfrontalieri, delle correlate esperienze e competenze acquisite e, in particolare, della capacità di rispettare gli obblighi di cui al</u></p>	
---	---	--

<p>professionista, nonché delle specificità del caso; e</p> <p>d) al fine di evitare qualsiasi conflitto di interessi, i debitori e i creditori abbiano la facoltà di opporsi alla scelta o alla nomina del professionista, o di chiedere la sostituzione del professionista.</p> <p>2. La Commissione agevola la condivisione di migliori pratiche tra gli Stati membri al fine di migliorare la qualità della formazione in tutta l'Unione, anche tramite lo scambio di</p>	<p><u>regolamento (UE) 2015/848, di comunicare e cooperare con i professionisti che gestiscono le procedure di insolvenza e con le autorità giudiziarie o amministrative di un altro Stato membro, nonché delle risorse umane e amministrative necessarie per far fronte a casi potenzialmente complessi.</u></p> <p><b>V. Articoli 301, comma 1, del Codice e 8, comma 1, lettera b), d.lgs. 270/1999</b> (modificati entrambi per inserire nella liquidazione coatta amministrativa e nell'amministrazione straordinaria il riferimento agli articoli 356 e 358)</p> <p><b>d) Art. 135 – Sostituzione del curatore</b>  1. Il debitore e i creditori ammessi possono chiedere la sostituzione del curatore indicandone al tribunale le ragioni. Il tribunale, valutate le ragioni della richiesta e verificata l'assenza di conflitto di interessi in capo ai creditori istanti, provvede alla nomina del nuovo curatore.</p> <p><b>Richiamo all'articolo 135</b> inserito nelle norme sul Commissario giudiziale (Art. 92, comma 2, Codice) sul Liquidatore giudiziale (Art. 114), sulla procedura di amministrazione straordinaria (Art. 15, comma 3, d.lgs. 270/1999) e sulla liquidazione coatta amministrativa (Art. 302, comma 3, Codice)</p>	
---	---	--



esperienze e strumenti di sviluppo delle capacità.		
<b>Art. 27 Vigilanza e remunerazione dei professionisti</b>		
<p>1. Gli Stati membri <b>predispongono</b> appropriati meccanismi di vigilanza e regolamentazione per garantire che il lavoro dei professionisti sia oggetto di una vigilanza efficace, in modo da assicurare che i loro servizi siano prestati in modo efficace e competente e siano forniti, in relazione alle parti coinvolte, in maniera imparziale e indipendente. Tali meccanismi comprendono anche misure per l'assunzione di responsabilità dei professionisti che non adempiono i propri obblighi.</p>	<p><b>Art. 130 – Relazioni e rapporti riepilogativi del curatore</b></p> <p>1. Il curatore, entro trenta giorni dalla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, presenta al giudice delegato un'informativa sugli accertamenti compiuti e sugli elementi informativi acquisiti relativi alle cause dell'insolvenza e alla responsabilità del debitore ovvero degli amministratori e degli organi di controllo della società.</p> <p>2. Se il debitore o gli amministratori non ottemperano agli obblighi di deposito di cui all'articolo 49, comma 3, lettera c), il curatore informa senza indugio il pubblico ministero. In tal caso o quando le scritture contabili sono incomplete o comunque risultano inattendibili, il curatore, con riguardo alle operazioni compiute dal debitore nei cinque anni.</p> <p>[...]</p> <p><b>Art. 358 - Requisiti per la nomina agli incarichi sulle procedure</b></p> <p>[...]</p> <p>3. Il curatore, il commissario giudiziale e il liquidatore sono nominati dall'autorità giudiziaria tenuto conto:</p> <p>a) delle risultanze dei rapporti riepilogativi di cui all'articolo 16-bis, commi 9-quater, 9-quinquies e 9-sep-ties, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228;</p>	

2. Gli Stati membri **provvedono** affinché le informazioni sulle autorità o sugli organi che esercitano la vigilanza sui professionisti siano disponibili pubblicamente.

b) degli incarichi in corso, in relazione alla necessità di assicurare l'espletamento diretto, personale e tempestivo delle funzioni;  
[...]

**Art. 125 - Nomina del curatore**

[...]

4. I provvedimenti di nomina dei curatori, dei commissari giudiziali e dei liquidatori giudiziali confluiscono nel registro nazionale istituito presso il Ministero della giustizia. Nel registro vengono altresì annotati i provvedimenti di chiusura del fallimento e di omologazione del concordato, nonché l'ammontare dell'attivo e del passivo delle procedure chiuse. Il registro è tenuto con modalità informatiche ed è accessibile al pubblico.

**Art. 356 - Albo dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi e dell'insolvenza**

1. E' istituito presso il Ministero della giustizia un albo dei soggetti, costituiti anche in forma associata o societaria, destinati a svolgere, su incarico del tribunale, le funzioni di curatore, commissario giudiziale o liquidatore, nelle procedure previste nel codice della crisi e dell'insolvenza. E' assicurato il collegamento dati con le informazioni contenute nel registro di cui all'articolo 125, comma 4. Il Ministero della giustizia esercita la vigilanza sull'attività degli iscritti all'albo.

Opzione non esercitata

<p>3. Gli Stati membri <b>possono</b> incoraggiare l'elaborazione e la sottoscrizione di codici di condotta da parte dei professionisti.</p> <p>4. Gli Stati membri <b>provvedono</b> affinché la remunerazione dei professionisti sia regolamentata da norme che siano coerenti con l'obiettivo di un espletamento efficiente delle procedure. Gli Stati membri provvedono affinché siano istituite procedure adeguate per risolvere eventuali controversie in materia di remunerazione.</p>	<p><b>Art. 25-ter (composizione negoziata)</b> [...]</p> <p>6. Il compenso è aumentato del 100% in tutti i casi in cui, anche successivamente alla redazione della relazione finale di cui all'articolo 17, comma 8, si concludono il contratto, la convenzione o gli accordi di cui all'articolo 23, commi 1 e 2.</p> <p>7. Se l'esperto sottoscrive l'accordo di cui all'articolo 23, comma 1, lettera c), gli spetta un ulteriore incremento del 10% sul compenso determinato ai sensi del comma 6. [...]</p> <p><b>Art. 81 – Esecuzione concordato minore</b> [...]</p> <p>2. Nella liquidazione del compenso il giudice tiene conto della diligenza dell'OCC e, se non approva il rendiconto, può escludere il diritto al compenso. [...]</p> <p>4. Nella liquidazione del compenso il giudice tiene conto della diligenza dell'OCC e, se non approva il rendiconto, può escludere il diritto al compenso. [...]</p> <p><b>Art. 137 – Compenso del curatore</b> 1. Il compenso e le spese dovuti al curatore, anche se la liquidazione giudiziale si chiude con concordato, sono liquidati ad istanza del curatore con decreto del tribunale non soggetto a reclamo, su relazione del giudice delegato, secondo le norme stabilite con decreto del Ministro della giustizia. [...]</p>	<p>L'articolo 137 è richiamato dall'articolo 92 e dall'articolo 15 del decreto legislativo n. 279/1999 per il Commissario giudiziale.</p>
---	---	---

	<p><b>DM 25 gennaio 2012, n. 30</b>  Art. 1  1. Il compenso al curatore di fallimento e' liquidato dal tribunale a norma dell'articolo 39 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, tenendo conto dell'opera prestata, dei risultati ottenuti, dell'importanza del fallimento, nonché della sollecitudine con cui sono state condotte le relative operazioni, e deve consistere in una percentuale sull'ammontare dell'attivo realizzato non superiore alle misure seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) dal 12% al 14% quando l'attivo non superi i 16.227,08 euro;</li> <li>b) dal 10% al 12% sulle somme eccedenti i 16.227,08 euro fino a 24.340,62 euro;</li> <li>c) dall'8,50% al 9,50% sulle somme eccedenti i 24.340,62 euro fino a 40.567,68 euro;</li> <li>d) dal 7% all'8% sulle somme eccedenti i 40.567,68 euro fino a 81.135,38 euro;</li> <li>e) dal 5,5% al 6,5% sulle somme eccedenti i 81.135,38 euro fino a 405.676,89 euro;</li> <li>f) dal 4% al 5% sulle somme eccedenti i 405.676,89 euro fino a 811.353,79 euro;</li> <li>g) dallo 0,90% all'1,80% sulle somme eccedenti i 811.353,79 euro fino a 2.434.061,37 euro;</li> <li>h) dallo 0,45% allo 0,90% sulle somme che superano i 2.434.061,37 euro.</li> </ul> <p>2. Al curatore è inoltre corrisposto, sull'ammontare del passivo accertato, un compenso supplementare dallo 0,19% allo 0,94% sui primi 81.131,38 euro e dallo 0,06% allo 0,46% sulle somme eccedenti tale cifra.</p> <p><b>Decreto legislativo 270/1999</b>  <b>Art. 47 – Compensi dei commissari e dei membri del comitato di sorveglianza</b></p>	<p><b>Amministrazione straordinaria e Liquidazione coatta amministrativa</b></p>
--	--	--

	<p>1. L'ammontare del compenso spettante al commissario giudiziale, al commissario straordinario ed ai membri del comitato di sorveglianza ed i relativi criteri di liquidazione sono determinati con decreto non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi tenuto conto, per quanto applicabili e con gli adattamenti resi necessari dalla specificità della procedura, delle disposizioni di cui al decreto ministeriale 25 gennaio 2012, n. 30, recante "Regolamento concernente l'adeguamento dei compensi spettanti ai curatori fallimentari e la determinazione dei compensi nelle procedure di concordato preventivo" nonché dei seguenti ulteriori criteri:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) determinazione del compenso del commissario giudiziale in misura fissa, tra un importo minimo e un importo massimo definiti in relazione a parametri dimensionali dell'impresa, tenuto anche conto dell'eventuale affidamento della gestione dell'esercizio;</li><li>b) articolazione del compenso del commissario straordinario in: un compenso remunerativo dell'attività gestionale, parametrato al fatturato dell'impresa; un compenso remunerativo dell'attività concorsuale, da liquidarsi in rapporto all'attivo realizzato al netto dei costi sostenuti per l'attività concorsuale e al passivo della procedura, secondo aliquote individuate in misura non superiore all'80% di quelle vigenti per la determinazione dei compensi dei curatori fallimentari e modulate sulla base di criteri</li></ul>	
--	---	--

predeterminati di apprezzamento della economicità, efficacia ed efficienza della procedura;

c) determinazione del compenso dei membri esperti del Comitato di sorveglianza secondo importi minimi e massimi definiti in relazione al numero degli occupati, al fatturato e al numero delle imprese del gruppo assoggettate alla procedura.

**Decreto Ministro sviluppo economico 3 novembre 2016**

**Art. 4 – Criteri di determinazione**

1. L'ammontare del compenso è determinato tenuto conto dell'opera prestata, dell'importanza, complessità ed entità della procedura, dell'impegno prestato dal commissario giudiziale nel caso di affidamento della gestione a norma degli articoli 8, comma 1, lettera f) e 19, comma 1 del decreto legislativo n. 270/1999 e degli eventuali costi a carico della procedura ai fini dell'espletamento delle attività necessarie per la redazione della Relazione prevista dall'art. 28 del decreto legislativo n. 270/1999.

[...]

**Decreto Ministro sviluppo economico 3 novembre 2016** recante *“Criteri per la determinazione e liquidazione dei compensi spettanti ai commissari liquidatori e ai membri dei comitati di sorveglianza delle procedure di liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2545 terdecies c.c. e di scioglimento per atto dell'autorità' ai sensi dell'art. 2545 septiesdecies c.c.”*

<p align="center"><b>Art. 28</b> <b>Uso di mezzi di comunicazione elettronici</b></p>		
<p>Gli Stati membri <b>provvedono</b> affinché, nelle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, le parti coinvolte nella procedura, i professionisti e le autorità giudiziarie o amministrative possano eseguire attraverso mezzi di comunicazione elettronica, anche nelle situazioni transfrontaliere, almeno le azioni seguenti:</p> <p>a) insinuazione al passivo;  b) presentazione di piani di ristrutturazione o di rimborso;  c) notifiche ai creditori;  d) presentazione di contestazioni e impugnazioni.</p>	<p align="center"><b>Articolo 10 - Comunicazioni telematiche</b></p> <p>1. Le comunicazioni poste a carico degli organi di gestione, controllo o assistenza delle procedure disciplinate dal presente codice sono effettuate con modalità telematiche al domicilio digitale risultante dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti, quando i destinatari hanno l'obbligo di munirsene.</p> <p>2. Gli organi di cui al comma 1 attivano, dandone tempestiva comunicazione agli interessati, un domicilio digitale, da utilizzare esclusivamente per le comunicazioni inerenti alla procedura:</p> <p>a) ai creditori e ai titolari di diritti sui beni che non hanno l'obbligo di munirsene;  b) ai soggetti che hanno sede o che risiedono all'estero;  c) al debitore e al legale rappresentante della società o ente sottoposti a una delle procedure disciplinate dal presente codice.</p> <p>3. Le comunicazioni ai soggetti per i quali la legge prevede l'obbligo di munirsi di un domicilio digitale e che non hanno provveduto ad istituirlo o comunicarlo sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria. Si procede con le stesse modalità nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio elettronico per cause imputabili al destinatario. Le disposizioni di cui al secondo periodo si applicano anche ai</p>	

	<p>soggetti cui è stato assegnato un domicilio digitale ai sensi del comma 2.</p> <p>4. Per tutta la durata della procedura e per i due anni successivi alla relativa chiusura, gli organi di cui al comma 1 sono tenuti a conservare i messaggi elettronici inviati e ricevuti.</p> <p>5. Ai fini della validità ed efficacia delle predette comunicazioni, alla posta elettronica certificata è equiparato il servizio di recapito certificato ai sensi dell'articolo 1, comma 1-ter, del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.</p> <p>6. Le spese per l'attivazione del domicilio digitale previsto dal comma 2 sono a carico della massa.</p> <p><b>Art. 78 Procedimento</b></p> <p>[...]</p> <p>2. Con il decreto di cui al comma 1, il giudice:</p> <p>a) dispone la pubblicazione del decreto mediante inserimento in apposita area del sito web del tribunale o del Ministero della giustizia e nel registro delle imprese se il debitore svolge attività d'impresa;</p> <p>b) ordina, ove il piano preveda la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione del decreto presso gli uffici competenti;</p> <p>c) assegna ai creditori un termine non superiore a trenta giorni entro il quale devono fare pervenire all'OCC, <u>a mezzo posta elettronica certificata o altro recapito certificato qualificato ai sensi dell'articolo 1, comma 1-ter del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005</u>, la dichiarazione di adesione o di mancata</p>	
--	---	--



adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni;

[...]

4. Nella comunicazione di cui al comma 2, lettera c), il creditore deve indicare un indirizzo di posta elettronica certificata o altro recapito certificato qualificato, a cui ricevere tutte le comunicazioni. In mancanza, i provvedimenti sono comunicati mediante deposito in cancelleria.

**Art. 104 Convocazione dei creditori**

[...]

2. Il commissario giudiziale provvede a comunicare ai creditori a mezzo posta elettronica certificata, se il destinatario ha un indirizzo digitale e, in ogni altro caso, a mezzo lettera raccomandata spedita presso la sede dell'impresa o la residenza del creditore, il piano e un avviso contenente la data iniziale e finale del voto dei creditori, la proposta del debitore, il decreto di apertura, il suo indirizzo di posta elettronica certificata, l'invito ad indicare un indirizzo di posta elettronica certificata oppure un recapito certificato qualificato di cui all'articolo 1, comma 1-ter del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, le cui variazioni è onere comunicare al commissario. Nello stesso avviso è contenuto l'avvertimento di cui all'articolo 200, comma 1, lettera c). Tutte le successive comunicazioni ai creditori sono effettuate dal commissario a mezzo posta elettronica certificata.

**Art. 201 – Domanda di ammissione al passivo**

1. Le domande di ammissione al passivo di un credito o di restituzione o rivendicazione di beni mobili o immobili compresi nella

	<p>procedura, nonché le domande di partecipazione al riparto delle somme ricavate dalla liquidazione di beni compresi nella procedura ipotecati a garanzia di debiti altrui, si propongono con ricorso da trasmettere a norma del comma 2, almeno trenta giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo.</p> <p>2. Il ricorso può essere sottoscritto anche personalmente dalla parte ed è <u>formato ai sensi degli articoli 20, comma 1-bis, ovvero 22, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni e, nel termine stabilito dal comma 1, è trasmesso all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore indicato nell'avviso di cui all'articolo 200, insieme ai documenti di cui al comma 6. L'originale del titolo di credito allegato al ricorso è depositato presso la cancelleria del tribunale.</u></p> <p>[...]</p> <p><b>Decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,</b> convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 121, <b>Art. 16-bis - Obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali</b></p>	
<b>MONITORAGGIO DELLE PROCEDURE DI RISTRUTTURAZIONE, INSOLVENZA ED ESDEBITAZIONE</b>		
<b>Art. 29 Raccolta dei dati</b>		
1. Gli Stati membri raccolgono e aggregano, su base annua, a livello nazionale, i dati riguardanti le procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione suddivisi per	<b>Decreto del Ministro della giustizia 24 maggio 2012, n. 102,</b> recante “Regolamento concernente la tipologia e le modalità di estrazione, raccolta e trasmissione	Le attività di coordinamento tra il Ministero della giustizia con la Commissione UE per la raccolta, elaborazione e trasmissione dei dati indicati nella norma sono in corso.

<p>ciascun tipo di procedura, comprensivi almeno sui seguenti elementi:</p> <p>a) il numero di procedure richieste o aperte, laddove l'apertura sia prevista dal diritto nazionale, e il numero di procedure che sono pendenti o concluse;</p> <p>b) la durata media delle procedure, dalla presentazione della domanda oppure dall'apertura, laddove l'apertura sia prevista dal diritto nazionale, fino alla loro conclusione;</p> <p>c) il numero di procedure diverse da quelle richieste ai sensi della lettera d), suddivise per tipo di esito;</p> <p>d) il numero di domande di procedura di ristrutturazione dichiarate inammissibili, respinte o ritirate prima dell'apertura.</p> <p>2. Gli Stati membri raccolgono e aggregano, su base annua, a livello nazionale, i dati riguardanti il numero di debitori che sono stati sottoposti a procedure di ristrutturazione o di insolvenza e che, nei tre anni precedenti la presentazione della domanda o l'apertura di tali procedure, laddove l'apertura sia prevista dal diritto nazionale, hanno ottenuto l'omologazione di un piano di ristrutturazione nel quadro di una precedente procedura di ristrutturazione in attuazione del titolo II.</p> <p>3. Gli Stati membri possono raccogliere e aggregare, su base annua, a livello nazionale, i dati riguardanti:</p> <p>a) il costo medio di ciascun tipo di procedura;</p> <p>b) i tassi medi di recupero per i creditori garantiti e per quelli non garantiti e, se del caso, per altri tipi di creditori, indicati separatamente;</p>	<p>dei dati statistici dell'Amministrazione, ai sensi dell'articolo 4, comma 10, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24”</p>	
---	--	--

c) il numero di imprenditori che, dopo essere stati sottoposti a una procedura di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), avviano una nuova impresa;

d) il numero dei posti di lavoro persi legati alle procedure di ristrutturazione e di insolvenza.

4. Gli Stati membri suddividono i dati di cui alle lettere da a) a c) del paragrafo 1, e, se del caso e secondo disponibilità, i dati di cui al paragrafo 3, per:

a) dimensioni dei debitori che non sono persone fisiche;

b) tipo di persona, fisica o giuridica, del debitore sottoposto a procedura di ristrutturazione o insolvenza; e

c) destinatari delle procedure che portano all'esdebitazione, ovvero se queste riguardano solo gli imprenditori o tutte le persone fisiche.

5. Gli Stati membri possono raccogliere e aggregare i dati di cui ai paragrafi da 1 a 4 con un metodo di campionamento che garantisca la rappresentatività dei campioni in termini di dimensioni e varietà.

6. Gli Stati membri raccolgono e aggregano i dati di cui ai paragrafi 1, 2, 4 e, se del caso, al paragrafo 3, per anni di calendario completi che finiscono il 31 dicembre di ogni anno, iniziando dal primo anno di calendario completo successivo alla data di applicazione degli atti di esecuzione di cui al paragrafo 7. I dati sono comunicati alla Commissione annualmente, entro il 31 dicembre dell'anno di calendario successivo a quello per cui i dati sono raccolti, mediante il modulo per la comunicazione dei dati.

<p>7. La Commissione stabilisce il modulo per la comunicazione dei dati di cui al paragrafo 6 del presente articolo mediante atti di esecuzione. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 30, paragrafo 2.</p> <p>8. La Commissione pubblica sul proprio sito web, in modo accessibile e agevolmente consultabile, i dati comunicati conformemente al paragrafo 6.</p>		
---	--	--